

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

70.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIANCARLO GIORGETTI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:			
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3	De Menech Roger (PD)	10, 12
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e sull'applicazione delle capacità fiscali standard (ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione):		Fornaro Federico (PD)	10
Giorgetti Giancarlo, <i>Presidente</i>	3, 10, 12, 13, 14, 15	Guerra Maria Cecilia (PD)	11
Lapecorella Fabrizia, <i>direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze</i>	3, 12, 14	Monteduro Maria Teresa, <i>dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze</i>	13
		Paglia Giovanni (SI-SEL)	11, 14
		Puglisi Paolo, <i>direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze</i>	14
		ALLEGATO: Documentazione consegnata dal direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella	16

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANCARLO GIORGETTI

La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e sull'applicazione delle capacità fiscali *standard*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e sull'applicazione delle capacità fiscali *standard*.

Do la parola alla professoressa Lapecorella per lo svolgimento della relazione.

FABRIZIA LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*. Grazie, presidente, ringrazio tutti voi per avermi oggi invitato a questa audizione, vi chiedo scusa per non aver portato delle copie stampate, ma ieri sono stata fuori, a Bruxelles, e le copie sono in via di stampa.

Come diceva il presidente questa audizione sarà dedicata alle novità in materia di tributi locali, recate dalla legge di stabilità per l'anno 2016, e all'illustrazione dell'aggiornamento delle capacità fiscali che saranno utilizzate per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per il 2016.

Le recenti modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI, infatti, incidono in modo significativo sulla capacità fiscale e sui risultati delle stime precedentemente confluite nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2015, già illustrate dinanzi a questa Commissione nel corso dell'audizione del 16 ottobre 2014.

Le misure adottate con la legge di stabilità per l'anno 2016 in materia di tributi locali, in particolare IMU e TASI, sono finalizzate alla riduzione del carico fiscale per i cittadini e alla semplificazione degli adempimenti. Si tratta essenzialmente dell'eliminazione della tassazione sull'abitazione principale, della consistente riduzione della rendita catastale relativa agli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E, i cosiddetti « immobili imbullonati », delle modifiche concernenti l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, nonché della sospensione per l'anno 2016 degli aumenti dei tributi locali e regionali. Le passo in rassegna velocemente, perché le conoscete tutti, ma mi fa piacere aggiornarvi su alcuni indirizzi interpretativi che il Dipartimento delle finanze ha fornito in merito a questi tributi.

Ricordo che con la legge di stabilità la TASI non è dovuta sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del proprietario, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale. Questa misura è diretta a favorire solo gli immobili

che esprimono una ridotta capacità contributiva, in quanto sono escluse dal beneficio le abitazioni cosiddette « di lusso », cioè le unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad essere dovute sia l'IMU sia la TASI.

La revisione della tassazione sull'abitazione principale ha avuto implicazioni anche per l'imposta erariale sul valore degli immobili posseduti dai nostri connazionali all'estero. Si tratta dell'IVIE, introdotta dal Governo Monti con il decreto Salva Italia.

A seguito dell'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale la questione del mancato riconoscimento delle medesime agevolazioni anche per l'IVIE era stata oggetto di esame da parte della Commissione europea per ovvi profili di disparità di trattamento. Con la legge di stabilità è stata quindi attuata una sostanziale equiparazione dell'IVIE al regime dell'IMU e della TASI, per cui l'IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione o di divorzio, ad eccezione delle abitazioni di lusso, per le quali si applica l'aliquota ridotta, pari allo 0,4 per cento, e la detrazione *standard* di 200 euro.

L'obiettivo di ridurre il carico fiscale sull'abitazione principale è stato perseguito anche prevedendo la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale ad alcune condizioni.

Le condizioni sono che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in Italia e che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Anche in questo caso questa agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Il Dipartimento delle finanze ha chiarito di recente con un intervento di prassi amministrativa la portata applicativa della locuzione « un solo immobile » utilizzata

dalla legge come condizione per le agevolazioni.

A questo proposito, considerato che la disposizione di favore si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, si è ritenuto ed è stato precisato che l'agevolazione sia da intendersi riferita ai soli immobili ad uso abitativo, pertanto il possesso di un altro immobile, che non sia destinato ad uso abitativo, non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione fiscale.

È stato inoltre precisato che nell'accezione « un solo immobile » va anche ricompreso il possesso di una quota di un altro immobile.

Nello stesso ambito di misure di agevolazione per la prima casa si collocano altre due disposizioni, l'eliminazione dell'IMU per le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari (a questo riguardo si deve sottolineare che l'eliminazione si estende anche alla TASI, la norma relativa all'IMU effettua un'equiparazione di questi alloggi all'abitazione principale), e la riduzione del 75 per cento dell'IMU e della TASI per gli immobili locati a canone concordato.

In questo caso il contribuente dovrà determinare l'imposta dovuta tenendo presente l'aliquota eventualmente deliberata dal comune per gli immobili concessi a canone concordato e sull'importo così calcolato dovrà applicare la riduzione nella misura del 25 per cento.

La legge di stabilità ha introdotto anche misure di agevolazione a favore delle imprese in tema di fiscalità immobiliare. Un primo intervento ha riguardato i cosiddetti « beni merce », cioè i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per questi beni è stata prevista l'applicazione di un'aliquota TASI ridotta allo 0,1 per cento, riconoscendo al contempo ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento. I beni merce sono esenti dall'IMU.

Il secondo, importante intervento che ha interessato le imprese è la soluzione che

è stata trovata in legge di stabilità alla complessa problematica della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione produttiva, classificati nei gruppi D ed E, cosiddetti « immobili imbullonati ».

La legge di stabilità ha rideterminato i criteri di accatastamento, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono invece soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che ordinariamente accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo svolto nella stessa.

A questo proposito è utile ricordare che i benefici che derivano dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione delle rendite possono avere effetto sin dal 2016, se i soggetti interessati presentano gli atti di aggiornamento di rendita catastale entro il 15 giugno 2016.

Le misure di favore introdotte dalla legge di stabilità includono anche disposizioni concernenti il regime di esenzione dei terreni agricoli, per i quali è stato ripristinato il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993, che regolava l'esenzione dei terreni dall'ICI.

Queste sono le novità essenziali per quanto riguarda i tributi immobiliari. La legge di stabilità fa finalmente chiarezza sull'imposta municipale secondaria. Eliminando la norma che prevedeva, a partire dal 2016, la sua istituzione, si abbandona definitivamente il progetto del legislatore di unificare in un'unica entrata i cosiddetti « tributi minori », cioè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere la pressione fiscale, la legge di stabilità ha disposto la sospensione degli aumenti dei tributi delle regioni e degli enti locali. Al tempo stesso, per salvaguardare

situazioni in cui l'aumento dei tributi costituisce una necessità determinata da situazioni oggettive individuate nelle stesse norme, sono state ammesse talune eccezioni tra le quali la TARI.

È utile precisare che rientra nell'ambito della sospensione anche l'istituzione da parte di un comune di un nuovo tributo, dal momento che appare del tutto palese che così operando si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale. Su questa questione, con riguardo all'istituzione per il 2016 di un'imposta di soggiorno, si è recentemente pronunciata la Corte dei Conti con una deliberazione che si pone nel solco della continuità con altre pronunce della stessa Corte e del Consiglio di Stato, che hanno espresso i propri pareri in casi del tutto simili.

Riprendendo le considerazioni che sono state svolte dalla Corte in relazione all'istituzione di un nuovo tributo, sembra agevole poter affermare che le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore, come avviene per esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché nel caso di variazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione.

Pertanto, ad avviso del Dipartimento ogni disposizione contenuta nella deliberazione degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l'anno 2016. Al riguardo una disposizione che merita di essere evidenziata è quella relativa alla cosiddetta « maggiorazione TASI », che era destinata a venir meno a decorrere dal 2016 e in ordine alla quale invece la legge di stabilità ha attribuito ai comuni il potere di mantenerla, attraverso un'espressa deliberazione, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e limitatamente agli immobili non esentati.

Se per esempio il comune aveva deliberato la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, questa maggiorazione non potrà ov-

viamente essere mantenuta per queste fattispecie, poiché questi immobili sono divenuti esenti anche ai fini TASI, né è possibile in alcun modo recuperare questa maggiorazione attraverso l'applicazione della stessa su altre fattispecie.

Per concludere questa illustrazione delle modifiche in tema di fiscalità immobiliare e locale, introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, devo evidenziare che queste modifiche hanno determinato l'esigenza di prevedere modalità di compensazione per i comuni, mediante un incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI, derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a cui la legge attribuisce competenze in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minore accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Con la legge di stabilità è stata inoltre aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base della differenza tra i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali. La percentuale del 20 per cento prevista per l'anno 2015 passa al 30 per cento per l'anno 2016, a 40 per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018. Al riguardo devo sottolineare che la ripartizione della quota del Fondo di solidarietà comunale effettuata in base alla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscali coinvolge direttamente le competenze del Dipartimento delle finanze per la parte che riguarda la stima della capacità fiscale, che mi accingo ad illustrare.

In premessa credo sia utile ricordare che la legge n. 42 del 2009, dettando alcuni importanti principi per l'architettura del sistema perequativo e per la costruzione degli indicatori di fabbisogno *standard* di capacità fiscale, aveva stabilito che la perequazione dovesse tener conto della dif-

ferenza tra fabbisogno *standard* e capacità fiscale per quello che riguarda le funzioni fondamentali degli enti locali.

C'è un piccolo paragrafo nella relazione che ripercorre l'*iter* di approvazione del decreto, ma credo che su questo possiamo soprassedere. Vorrei solo ricordare che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2015 è stata adottata la prima nota metodologica relativa alla procedura di stima della capacità fiscale per singolo comune nelle regioni a statuto ordinario.

In quello stesso decreto, all'articolo 1, comma 2, è stato previsto che la metodologia e la stima della capacità fiscale per singolo comune fossero sottoposte a monitoraggio e rideterminazione di norma con cadenza annuale, proprio al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti come riferimento per la stima.

Le novità recate dalla legge di stabilità per l'anno 2016 in materia di IMU e TASI hanno ovviamente imposto un intervento sulle stime della capacità fiscale, determinando anche la necessità di predisporre un nuovo provvedimento che integra la nota metodologica già approvata con il decreto del 2015 e aggiorna le stime della capacità fiscale.

La revisione delle stime effettuata è in linea con le raccomandazioni espresse sia da questa Commissione, sia dalla V Commissione Bilancio di procedere alla stima della capacità fiscale in parallelo al processo di costruzione dei fabbisogni *standard*. Nello schema di decreto, sul quale è stata già raggiunta l'intesa della Conferenza nella seduta del 18 febbraio scorso, è stata soddisfatta l'esigenza di allineare la base dati della capacità fiscale all'anno 2013, in modo da realizzare la corrispondenza della stessa con la base dati relativa ai fabbisogni *standard* stimati per il medesimo anno, e lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima della capacità fiscale sono stati trasmessi a questa Commissione e alle altre Commissioni parlamentari competenti per materia lo scorso 4 marzo.

Vediamo quali sono le novità nella stima delle capacità fiscali per il 2016. Ricordo che la capacità fiscale è pari al gettito di un'imposta calcolata ad aliquota *standard* e che quindi per ciascun comune la capacità fiscale corrisponde alla somma dei gettiti calcolati ad aliquota *standard* di ciascun tributo di spettanza comunale. La stima della capacità fiscale 2016 è stata effettuata considerando l'IMU, la TASI, l'addizionale comunale all'IRPEF, la TARI e la capacità fiscale relativa ad imposte e tasse minori.

Nella letteratura di riferimento, come già illustrato nell'audizione fatta sul primo decreto, la stima della capacità fiscale può essere determinata con due diverse metodologie, il metodo del *representative tax system* e il metodo del *regression-based fiscal capacity approach*, e la scelta e la selezione di uno o dell'altro dei due metodi dipende dalle informazioni di cui si dispone per fare la stima. Nella stima della capacità fiscale effettuata per il 2015 è stato utilizzato il sistema del *representative tax system* per stimare la capacità dei tributi immobiliari e dell'addizionale IRPEF, mentre è stato utilizzato il *regression-based fiscal capacity approach* per la stima della capacità fiscale residuale dei comuni. Queste scelte metodologiche sono state confermate anche per il 2016.

Ricordo, tra le questioni metodologiche, il modo in cui è stata trattata la TARI nella stima della capacità fiscale: la TARI è stata inserita nella stima della capacità fiscale in misura pari al fabbisogno *standard* calcolato per il settore dei rifiuti per tener conto dello strettissimo legame che esiste tra capacità fiscali e fabbisogni *standard*.

Prima di parlare nel dettaglio del modo in cui la capacità fiscale è stata aggiornata è però necessario ricordare che sono state fatte due operazioni: è stato effettuato un allineamento della capacità fiscale del 2016 alle novità normative introdotte con la legge di stabilità e, per poter allineare la stima della capacità fiscale aggiornando i dati allo stesso anno in cui è effettuato l'aggiornamento dei fabbisogni *standard*, cioè al 2013 (ricordo che l'anno di riferimento per la stima della capacità fiscale 2015 era il 2012), per i tributi immobiliari

si è scelto di effettuare questo aggiornamento tenendo conto delle variazioni catastali delle basi imponibili di questi tributi.

Con questa metodologia il 2012 resta la base di riferimento per la standardizzazione del gettito riscosso, mentre per le variazioni catastali sono utilizzate per aggiornare i dati, stimando il gettito *standard* teorico o potenziale.

Fatta questa premessa generale, la determinazione della capacità fiscale dell'IMU e della TASI delle abitazioni principali di lusso si è basata principalmente sulla standardizzazione del gettito teorico, a partire dalla base dati del Catasto 2013. In particolare, per l'IMU l'aggiornamento della stima precedente è stato effettuato considerando la base dati che risulta negli archivi del Catasto; per la TASI la precedente valutazione relativa a tutte le abitazioni principali è stata sostituita dalla capacità fiscale delle sole abitazioni principali di lusso, che sono le uniche che sono rimaste assoggettate a questa imposta.

Il gettito *standard* teorico dell'IMU è stato calcolato utilizzando il modello di microsimulazione del Dipartimento delle finanze, che a sua volta utilizza la banca dati integrata delle dichiarazioni fiscali dell'archivio catastale. Il confronto tra i risultati del modello di microsimulazione ed il gettito IMU effettivamente riscosso ha fatto emergere alcune anomalie, e queste anomalie hanno reso necessaria l'applicazione di procedure di correzione ai fini della standardizzazione, che trovate descritte nella relazione.

La stima del gettito TASI delle abitazioni principali per il 2016 limitata alle abitazioni di lusso è determinata a partire dal gettito IMU standardizzato sugli stessi immobili. Il gettito TASI standardizzato è pari a quello che risulta nel modello di microsimulazione del Dipartimento delle finanze quando questo criterio è stato utilizzato anche per la standardizzazione del gettito IMU. Viceversa, nei casi anomali di cui dicevo prima, ovvero quando il getto IMU è stato standardizzato a partire dal gettito riscosso, il gettito *standard* della TASI è stato derivato direttamente dal gettito *standard* dell'IMU, anche in questo

caso in base ad una procedura di correzione.

La capacità fiscale IMU/TASI per gli immobili diversi dalle abitazioni principali è stata stimata con il metodo *representative tax system*, e rispetto alla stima precedente sono state effettuate alcune variazioni: si è tenuto conto della modifica del regime di tassazione IMU dei terreni agricoli e, al fine di riallineare le basi dati 2016, sono state considerate le variazioni delle basi catastali rilevate per ciascun comune nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012.

Per quanto riguarda il primo aspetto, quindi la modifica del regime di tassazione IMU dei terreni agricoli, le modifiche hanno consigliato l'esclusione dal gettito standard IMU dei terreni di ciascun comune della quota imputabile agli agricoltori professionali ovvero gli imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti professionali iscritti alla previdenza agricola, in virtù dell'esenzione assoluta prevista per questi soggetti. Si è poi tenuto conto anche della conferma dell'esenzione IMU dei terreni per i comuni e le isole minori.

Nel complesso, per effetto delle modifiche descritte, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU e ad aliquota di base dei soli terreni si riduce di circa 177 milioni di euro, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Nessuna variazione è stata stimata ovviamente per la TASI, che non ha mai gravato sui terreni.

Con riferimento al secondo aspetto, la stima del gettito IMU, l'aliquota di base inclusa nella precedente capacità fiscale si basava sulla standardizzazione dei versamenti IMU relativi all'anno 2012, questa stessa base dati è stata utilizzata per stimare il gettito TASI aliquota di base di ciascun comune. Le rettifiche effettuate hanno considerato l'incidenza su base comunale della variazione della base imponibile IMU/TASI determinata su base catastale per i fabbricati diversi da abitazione principale rilevata nel 2013 rispetto al 2012. Applicando questa metodologia, il gettito IMU ad aliquota di base ai fabbricati diversi da abitazione principale, sempre per i comuni delle regioni a statuto ordi-

nario, aumenta complessivamente di circa 37 milioni di euro, e il corrispondente gettito TASI di circa 5 milioni di euro.

Nel complesso, sempre per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alla luce delle modifiche effettuate il gettito IMU ad aliquota di base per tutti gli immobili diversi da abitazione principale risulta pari a 11.104 milioni di euro, il gettito TASI pari a 1.785 milioni di euro.

Nella letteratura economica si evidenzia che la capacità fiscale calcolata a partire dal gettito effettivamente riscosso anziché dal gettito teorico incentiva comportamenti opportunistici. In altre parole, se nei criteri di scelta del metodo *representative tax system*, il gettito *standard* effettivo prevale rispetto a quello teorico, ciascun comune ha un incentivo più debole ed esercitare un'azione di contrasto ai fenomeni evasivi, riducendo in questo modo la sua capacità fiscale e invece massimizzando i benefici che si possono essere ottenuti nell'ambito della perequazione.

Questo fenomeno, che è noto in letteratura come *base tax-back effect* è stato tenuto in considerazione nelle stime della capacità fiscale 2015, includendo in parte una stima del *tax gap* dell'IMU e della TASI. Nel calcolo della capacità fiscale per il 2016 questo approccio è stato confermato e si articola in due *step* successivi: innanzitutto il calcolo del gettito *standard* effettivo, cioè la standardizzazione del gettito effettivamente riscosso, in secondo luogo l'inclusione di una quota del *tax gap*, che può essere parzialmente riconducibile a fenomeni evasivi ovvero a capacità fiscale sommersa.

Per il 2015 la quota del *tax gap* inclusa nella capacità fiscale complessiva era stata del 5 per cento, quota che è stata confermata per 2016. Pur confermando che del *tax gap* stimato ai fini della capacità fiscale si considera il 5 per cento di questo, il *tax gap* nel passaggio dal 2012 al 2013 è stato aggiornato per tener conto adeguatamente delle scelte effettuate per l'aggiornamento del gettito *standard* dell'IMU e della TASI. Il *tax gap* sugli immobili diversi da abitazione principale è rimasto invariato rispetto a quello stimato per il 2012, mentre

è stata eliminata tutta la quota del *tax gap* dell'IMU e della TASI calcolata sul 2012 che si riferiva alle abitazioni principali.

È stata aggiornata anche la capacità fiscale dell'addizionale comunale dell'IRPEF. Questo è un aggiornamento piuttosto semplice perché è stata confermata la scelta metodologica di considerare come aliquota *standard* il valore centrale dell'intervallo tra lo zero e lo 0,8 per cento che è previsto per la fissazione dell'aliquota dell'addizionale comunale, quindi l'aliquota considerata *standard* diventa lo 0,4 per cento. In base a questa scelta metodologica un'aliquota pari a zero implica uno sforzo fiscale negativo di 0,4 punti percentuali, mentre l'aliquota fiscale massima dello 0,8 per cento implica uno sforzo fiscale positivo intorno ai 4 punti percentuali.

Confermata questa scelta metodologica, è stato effettuato un aggiornamento delle basi imponibili, considerando i redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale dell'IRPEF per l'anno d'imposta 2013 e applicando l'aliquota *standard* dello 0,4 per cento alle basi imponibili aggiornate.

Ho già detto che la capacità fiscale relativa al finanziamento del fabbisogno *standard* del servizio dei rifiuti è basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* alla spesa storica con prezzario 2013, e quindi l'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti per il 2013 è pari a 8.722 milioni di euro, in aumento rispetto ai 7.606 milioni di euro che erano stati stimati utilizzati nella capacità fiscale 2015.

Per le entrate cosiddette « residuali » si pongono problemi completamente diversi, quindi non c'è semplicemente il problema di tener conto delle modifiche normative o di aggiornare i dati dal 2012 al 2013, ma si pone il problema di utilizzare un metodo diverso da quello del *representative tax system*. Il metodo utilizzato, il *regression-based fiscal capacity approach*, consiste nella stima di coefficienti che indicano il peso dei fattori che sono rilevanti per spiegare statisticamente questa capacità fiscale residuale. La scelta fatta è stata di continuare a utilizzare gli stessi coefficienti che erano stati stimati per il 2015 e di aggiornare

invece la capacità fiscale, aggiornando i dati di riferimento relativi, quindi i dati delle variabili esplicative.

Un ulteriore aggiustamento rispetto alla stima effettuata nel 2015 che mi fa piacere segnalare è quello che è stato applicato per tener conto delle possibili distorsioni verso l'alto della capacità fiscale *pro capite* in alcuni piccoli comuni. Sono state introdotte quindi alcune correzioni nelle code della distribuzione dei comuni con meno di 5.000 abitanti.

La capacità fiscale residua è stata stimata mantenendo gli stessi coefficienti che erano stati generati dall'applicazione del *regression-based fiscal capacity approach* nel 2015, aggiornando i dati delle variabili esplicative e correggendo la situazione di alcuni piccoli comuni situati nelle code, è risultata pari a 5.661 milioni di euro.

Il senso di questa correzione è che ci siamo resi conto che nei comuni molto piccoli, poiché c'è il reddito, tra le variabili esplicative della capacità fiscale residuale, dei soggetti con redditi particolarmente elevati, c'erano distorsioni assolutamente da correggere ed eliminare.

Sulla base di questa metodologia, che ho descritto molto sinteticamente ma di cui nella relazione potrete leggere nel dettaglio i passaggi effettuati per pervenire alla stima della capacità fiscale 2016, la capacità fiscale risulta diminuita dell'1,7 per cento tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016.

La flessione più consistente riguarda la componente TASI, che si riduce del 44 per cento ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso; la componente IMU diminuisce dell'1,2 per cento a seguito dell'esclusione della componente esentata dei terreni, mentre l'addizionale comunale varia marginalmente in aumento (più 0,2 per cento) per l'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi. La componente del *tax gap* diminuisce dello 0,6 per cento in quanto è stata eliminata la quota del *tax gap* relativa alle abitazioni principali; la componente dei rifiuti aumenta in maniera significativa del 14,7 per cento.

In fondo a questa relazione trovate delle tabelle che riportano il confronto tra i valori stimati delle principali componenti della capacità fiscale nel 2015 e nel 2016 (tabella 1), la distribuzione delle stesse componenti della capacità fiscale per regione e per fascia di popolazione (tabelle 2 e 3), Con questo avrei concluso. Grazie, presidente.

PRESIDENTE. Grazie di questa relazione molto ben fatta e articolata. Lascio ora la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

FEDERICO FORNARO. Ringrazio la professoressa per la relazione. Vorrei sottolineare un problema che spero possa essere velocemente risolto. Lei giustamente ha ricordato la novità introdotta con l'essenziazione dei terreni agricoli con registrabilità 2016, ma ricordo che è ancora pendente un problema di compensazione con i comuni in riferimento all'IMU agricola 2015, perché nel 2014 era stata considerata ed è stata compensata ai comuni in relazione alla modifica normativa che era stata introdotta, così non è per il 2015.

Credo quindi che questa sia una problematica da sottolineare anche in questa sede, perché sta ponendo dei problemi anche in fase di conto consuntivo soprattutto nei piccoli comuni.

Una domanda specifica è riferita ai beni merce. Lei ha ricordato la nuova normativa sui beni merce e la possibilità per i comuni di partire da 0,1 e arrivare fino a 0,25. Vorrei capire come questo si concili con il blocco degli aumenti della pressione fiscale locale, perché a questo punto i comuni possono agire su questa leva oppure no? Si introduce infatti una nuova possibilità che prima non c'era, ma a questo punto è inutile averla messa a 0,25, perché è 0,1 e basta.

ROGER DE MENECH. Due veloci considerazioni. Sui cosiddetti « imbullonati » questa nuova impostazione, che di fatto esenta tutte le infrastrutture tecnologiche, ritenete che possa porre fine anche all'e-

norme contenzioso che si è creato in questi anni? Mi sono occupato di seguire alcuni impianti come quelli di risalita ed è in atto un sacco di ricorsi e controricorsi in tutte le regioni che utilizzano questo tipo di tecnologia, con sentenze anche contrastanti che danno ragione ora all'una ora all'altra parte, quindi spero che con questa chiarificazione si chiuda anche quel pezzo di problematicità.

La seconda riguarda la quantificazione del gettito *standard* teorico dell'IMU in base all'archivio catastale. Questo rischia di creare (lo dico per una visione più complessiva del nostro Paese) una distorsione nella capacità fiscale fra chi ha il Catasto sufficientemente aggiornato e chi non ce l'ha, e questo sarà uno dei temi della prossima distribuzione del fondo stando ai numeri che ho visto in primissima istanza.

Questo è un problema serio, soprattutto perché oggi la maggior parte della composizione del gettito *standard* rispetto alla capacità fiscale è composta dalle abitazioni diverse dalla casa di abitazione, quindi seconde case e categorie D, e questo influisce molto di più oggi rispetto a ieri.

Terza e ultima considerazione sulla tassa di soggiorno. È chiaro che tutto quello che è 2016 non può essere né aumentato, né costruito come nuovo, perché nella legge di stabilità diciamo per l'anno 2016. Mi riferisco a chi aveva pianificato con delibere di Giunta fatte a gennaio 2015, a febbraio 2015, a marzo 2015, a luglio 2015, cioè a quei comuni che hanno pianificato in abbondante anticipo e che hanno deliberato l'istituzione della tassa di soggiorno; su questo aspetto credo si debba fare una grossa riflessione (l'ho già detto anche al Governo), perché altrimenti stiamo bloccando la pianificazione legittima di comuni che sei mesi prima della norma di legge di stabilità hanno approvato la tassa di soggiorno, che è una tassa di scopo perché è vincolata a un utilizzo turistico di *marketing* territoriale.

Questo è un tema grosso, perché altrimenti costringeremo questi comuni ad avvalersi di quell'altra norma che abbiamo costruito, quella per i comuni in dissesto o pre-dissesto, per cui chi fa male il Bilancio

e va in dissesto può aumentare le tasse. Lo dico come provocazione, però ho chiesto un supplemento di indagine al Governo, perché alcuni comuni hanno deliberato a gennaio 2015, pianificando insieme all'Associazione degli albergatori un anno prima, e l'hanno fatto un anno prima per dire agli operatori del settore « attenzione, fra un anno mettiamo la tassa di soggiorno », noi interveniamo otto mesi dopo e diciamo che quella delibera non è più efficace ?

Ovviamente c'è già una serie di ricorsi in atto, ci sono comuni che hanno anche introitato. Altra cosa interessante: se l'applichiamo nei comuni turistici, il 60 per cento della tassa viene pagato dagli stranieri, quindi non è pressione fiscale italiana, se questo era il *fumus* del Governo rispetto all'applicazione della norma dalla legge di stabilità.

GIOVANNI PAGLIA. Vorrei semplicemente capire una cosa, perché in effetti non avevo mai riflettuto su un'interpretazione molto estensiva dell'invarianza di tassazione rispetto all'anno precedente. Questo significa che un comune che avesse avviato una revisione del catasto e quindi dalle rendite dovrebbe essere bloccato, perché ciò comporta un innalzamento della pressione fiscale indiretta ? Se estendiamo eccessivamente l'interpretazione, si arriva ad aberrazioni, cioè al fatto che anche attività di rettifica già programmate e giustificate vengano bloccate sulla base di un principio astratto.

MARIA CECILIA GUERRA. Ringrazio anch'io per questa completa relazione, però vorrei porre due domande e fare un'osservazione di carattere più generale.

Non mi è chiaro se, come e in qual misura ritornino a tassazione IRPEF i redditi fondiari che erano esclusi dall'IRPEF in quanto patrimonializzati in IMU dal momento in cui l'IMU sui terreni viene eliminata. Si tratta di una norma che ho provato a ricostruire ma su cui non ho una sicurezza.

Chiedo inoltre una conferma sull'interpretazione dell'innovazione introdotta per gli immobili a canone concordato. Mi sem-

bra di aver capito che l'interpretazione del Dipartimento è considerare l'abbattimento sull'aliquota già eventualmente abbattuta decisa dai comuni, non su quelle ordinarie, come una lettura da profano della norma mi avrebbe fatto ritenere.

Il problema più rilevante riguarda l'esercizio di perequazione, nel senso che stiamo portando fuori per ragioni normative un pezzo (3,8 miliardi) di prelievo che prima era standardizzato, ma al tempo stesso questo prelievo viene ridato ai comuni uno a uno, sulla base di trasferimenti. Siccome scegliere come compensazione ai comuni la logica del gettito storico è una delle possibilità, si poteva scegliere ad esempio un gettito standardizzato, ma, siccome la standardizzazione riguarda comunque solo una quota, mi chiedo se non abbiate neanche preso in considerazione l'ipotesi di standardizzare anche questo gettito, anche se non è più gettito perché è compensato ? Di fatto ingloba una sperequazione che l'anno scorso era stata compensata, quindi il problema esiste, non è banale, forse va anche oltre la norma, però è un problema molto serio che vorrei sapere se vi siate posti.

Un'osservazione di carattere generale piuttosto banale è che stiamo adottando l'impianto della legge n. 42 del 2009 adattandolo a un contesto che più nulla ha a che fare con quella legge. Perequare capacità fiscali in una situazione in cui la capacità fiscale è compromessa e ha una distribuzione ormai casuale, nel senso che abbiamo tolto il tributo che ha una distribuzione più omogenea sul territorio, altra parte del prelievo viene incamerata dall'erario, quindi mi chiedo se qualcuno stia pensando a rivedere questo sistema che così proprio non va (compresi noi parlamentari).

Il Fondo di solidarietà comunale è distribuito secondo questo aspetto di perequazione solo in parte, perché una grossa parte è compensazione, poi c'è un'altra parte che è distribuita secondo criteri vecchi, che pure avevano a che fare con un qualche criterio di capacità fiscale. Aggiungerete anche quella parte che faceva riferimento alle grosse imposte incamerate ne-

gli anni precedenti, se ricordo bene? A quanto ricordo, una parte del Fondo di solidarietà comunale era distribuita rispetto a un qualche criterio di capacità fiscale definito in modo grossolano, e una parte che veniva invece definita sulla base dei nuovi criteri, però vado a memoria rispetto alle audizioni che abbiamo fatto l'anno scorso. Il Fondo di solidarietà comunale probabilmente meriterà un'audizione specifica, perché è un incubo, cioè una scatola in cui sono finite compensazioni di vario tipo. Mi chiedevo se ci sia un ragionamento anche su questo.

PRESIDENTE. Ultima osservazione: ho ascoltato il tentativo di correggere le distorsioni della capacità fiscale sui piccoli comuni, ho dato una rapidissima scorsa ai dati delle tabelle allegate che sono molto interessanti. Voi ritenete che questo sforzo abbia raggiunto esattamente l'obiettivo? Sulla classe dimensionale di 500.000 abitanti vedo infatti dei dati di capacità fiscale normalmente quasi doppi, e questo significa che la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale con questi criteri penalizzerà enormemente i piccoli comuni.

Questo è un dato che bisogna conoscere. Siccome la professoressa Lapecorella ci ha spiegato il tentativo di correggere questo tipo di distorsione, vorrei sapere se ritiene che esso abbia raggiunto compiutamente l'obiettivo che si era posto. Grazie.

FABRIZIA LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.* Rispondo ad alcune domande, mentre per altre, in particolare per quelle giuridiche poste dalla senatrice Guerra, lascio al Direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, dottor Puglisi, che il compito di dare delle risposte puntuali.

Per quanto riguarda la disposizione contenuta nella legge di stabilità sul blocco dei tributi locali e regionali mi pare che anche le pronunce della Corte dei conti e del Consiglio di Stato su questo tema non lascino ombra di dubbio: è una disposizione che si applica per un anno e per un

anno vincola, un tributo può essere istituito ma deve essere sospeso per il 2016, e lo stesso ragionamento vale per delibere che precedentemente avessero previsto l'istituzione di nuovi tributi a decorrere dal 2016.

La scelta del legislatore pare non lasciare margini di dubbio anche rispetto alla circostanza che, come lei ha sottolineato, l'imposta di soggiorno graverebbe su soggetti non residenti nel comune, che però non sono necessariamente stranieri. L'idea insita nella disposizione che il legislatore ha voluto introdurre è quella di non incrementare la pressione fiscale, quindi a mio avviso non lascia adito a dubbi. So perfettamente che quella disposizione darà luogo a un notevole contenzioso, ma dovremo gestirlo.

Per quanto riguarda gli « imbullonati », ho preso l'appunto ma non ricordo esattamente quale fosse la questione...

ROGER DE MENECH. Se con questo intendiamo chiudere il contenzioso anche in questo caso.

FABRIZIA LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.* L'esposizione è stata fatta...

ROGER DE MENECH. Se posso fare una battuta, ha effetto retroattivo come la tassa di soggiorno?

FABRIZIA LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.* No, non ha effetto retroattivo. Come sapete meglio di me, è una questione lunga, rispetto alla quale l'intervento del legislatore — che non è il primo — è stato ritenuto necessario proprio per risolvere situazioni in cui le pronunce delle commissioni tributarie non erano univoche, quindi obiettivamente ci si augura che questa sia la soluzione di questo problema e mi pare che la valutazione dei contribuenti, almeno nella fase di istruttoria e di analisi, fosse una valutazione positiva, quindi crederei che sia la conclusione di questo problema.

Per quanto riguarda invece l'aggiornamento in base all'archivio catastale devo fare una precisazione: quello che è stato fatto nell'aggiornamento della capacità fiscale all'anno 2013, che è lo stesso anno al quale sono stati aggiornati quest'anno i fabbisogni *standard*, è stata una scelta che non considera *tout-court* la base imponibile teorica calcolata in base agli archivi catastali, ma che ha corretto il dato della capacità fiscale dell'anno precedente basato sugli anni fino al 2012 e sul gettito riscosso, perché c'erano le condizioni perché fosse basato sul gettito riscosso. Ricordo tra queste condizioni il fatto che nel 2012 la prima rata dei tributi immobiliari è stata versata per legge ad aliquota *standard*, e quello consentiva di fare molto bene la standardizzazione.

Come è stato fatto l'aggiornamento? L'aggiornamento poteva richiedere la stima *ex novo* della capacità fiscale oppure, come è stato scelto, aggiornare quella già stimata, tenendo conto delle variazioni intervenute nelle basi imponibili catastali. Si calcola quindi l'imposta dovuta sulla base imponibile risultante negli archivi catastali nel 2012, si considera la variazione e questa variazione viene utilizzata per l'aggiornamento.

Sono sicura che la direzione dell'aggiornamento sia quella corretta e l'impatto sia assolutamente contenuto, quindi non è influenzato da quelli che sappiamo essere ancora gli errori delle basi dati catastali, che peraltro vengono regolarmente corrette, quindi ormai il catasto è anche una base dati che anno per anno guadagna in affidabilità.

Lascerei a Paolo Puglisi le risposte alle domande della senatrice Guerra mentre sul Fondo di solidarietà comunale preferirei che la risposta la dessero le amministrazioni che sono direttamente competenti per quanto riguarda la distribuzione del fondo, che sono il Ministero dell'interno e la Ragioneria generale dello Stato. Sono d'accordo sul fatto che siano stati traditi in pieno gli obiettivi che la perequazione perseguiva nella legge n. 42 del 2009, ma questa è una considerazione accademica, mentre in pratica una riflessione importante

doveva già essere fatta perché il Fondo di solidarietà comunale ormai perequava soltanto orizzontalmente e anche questo non è in linea con quanto diceva la n. 42 del 2009, e a maggior ragione la riflessione dovrebbe essere fatta ora, nel momento in cui la capacità fiscale della tassazione immobiliare è diminuita in maniera significativa, ma questa è una valutazione politica.

Sui piccoli comuni, presidente, queste correzioni sono state effettuate in maniera puntuale e sono state anche condivise in Conferenza. Come al solito si tratta di stime, credo che il risultato dell'aggiustamento della capacità fiscale sia un risultato ragionevole, che rifletta in larga misura le modifiche normative.

PRESIDENTE. Adesso vedremo, perché la polemica sicuramente monter...

MARIA TERESA MONTEDURO, *dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.* Vorrei chiarire alcuni punti sulla stima dei piccoli comuni. In particolare, dalla tabella 4 allegata alla relazione, che scompone la capacità fiscale *pro capite* per le varie componenti, si colgono anche gli effetti delle singole componenti. In particolare, sulla fascia di popolazione dei comuni con meno di 500.000 abitanti si vede che, a fronte di una capacità fiscale totale *pro capite* di 753, una componente importante è sicuramente l'IMU e la TASI.

Queste non risentono degli errori statistici che sono connaturati a metodologie della stima della capacità residuale, ma sono stime puntuali, quindi l'IMU e la TASI sono maggiori in termini *pro capite* nei piccoli comuni, ma questo può dipendere dall'incidenza dei comuni turistici ad esempio in questa fascia di popolazione.

L'altro elemento che volevo sottolineare è la componente rifiuti perché, come ha evidenziato la professoressa Lapecorella, dalla stima effettuata l'ultima volta a quella che abbiamo effettuato nel 2016 la componente rifiuti è aumentata e questo si ricollega strettamente all'aumento dei costi e

quindi dell'incidenza di questa componente. Il correttivo sui piccoli comuni è stato effettuato, ma ciò non toglie che sia per l'incidenza dei comuni turistici e quindi delle basi imponibili immobiliari, sia per l'incidenza dei rifiuti si possa verificare per questa fascia una maggiorazione.

GIOVANNI PAGLIA. Questo in sostanza vuol dire che la maggiore capacità fiscale non è una stima, ma è un fatto.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che il problema sia che avere tradito lo spirito della legge n. 42 del 2009 e misurare la capacità fiscale soltanto sulle seconde case distorce completamente il metro di distribuzione del Fondo di solidarietà comunale, e dobbiamo tener presente l'effetto, specialmente con un Fondo di solidarietà che aumenta in percentuali di distribuzione.

PAOLO PUGLISI, *direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*. Buongiorno. Oltre alle cose che ha chiarito la professoressa restavano le domande dell'onorevole Guerra.

Riguardo alla prima e all'effetto sostituzione tra IMU e IRPEF, le modifiche apportate con la legge di stabilità, che hanno escluso determinante fattispecie dall'applicazione di IMU e TASI, in base al principio generale stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, cioè che l'IMU sostituisce per la componente immobiliare la tassazione IRPEF su determinati immobili, fa ritornare in tassazione IRPEF gli immobili resi esenti in base alle disposizioni della legge di stabilità.

Come è avvenuto in passato, se vi saranno problematiche applicative di dettaglio saranno oggetto di una circolare che concorderemo con l'Agenzia delle entrate, e su questo siamo valutando.

Per quanto riguarda l'altra domanda relativa alla riduzione del 75 per cento dell'aliquota IMU per gli immobili affittati a canone concordato, è stata oggetto di una lunga riflessione, so bene di questa linea interpretativa ma, basandoci sul dettato

normativo anche supportato dal tipo di elaborazioni fatte nel momento dell'approvazione della disposizione, la norma che fa riferimento alla riduzione sull'aliquota deliberata dal comune è stata intesa come deliberata relativamente a quella fattispecie.

Facendo riferimento all'aliquota deliberata — avrebbe dovuto dire ad aliquota *standard* per quelle tipologie —, laddove il legislatore in sede applicativa intendesse far riferimento ad aliquote *standard* lo ha esplicitato, qui è stata formulata nel senso «stante un'aliquota deliberata, su quella delibera c'è una riduzione del 75 per cento», questa ci è sembrata l'interpretazione più lineare.

Sappiamo che ovviamente vi sono casi in cui i comuni virtuosi (questa è l'obiezione che ci è stata fatta) che avevano già deliberato delle aliquote agevolate nei confronti di questa tipologia di immobile, per effetto della disposizione normativa questi contribuenti avranno un ulteriore beneficio, perché rispetto alle finanze comunali riceveranno compensazione.

Prima facevo riferimento alle elaborazioni di tipo finanziario effettuate al momento dell'approvazione della norma e tale compensazione sarà stabilita su dati generali, quindi potrebbero essere compensazioni complete e soddisfattive per i comuni stessi. Le stesse argomentazioni valgono anche per la TASI.

FABRIZIA LAPECORELLA, *direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*. Mi spiace, onorevole, anch'io devo dirle che, così come è stata politica la decisione di ristorare i comuni dei 57 milioni di euro per il 2014, politica sarà la decisione di procedere sulla stessa linea per il 2015. La discussione che è stata fatta allora con i rappresentanti dell'ANCI partiva per loro dal confronto tra il gettito stimato dal Dipartimento delle finanze e il gettito effettivamente riscosso.

Noi avevamo la consapevolezza della debolezza del dato utilizzato per le stime, ma avevamo anche la certezza assoluta che fosse l'unico dato che potevamo utilizzare, non era possibile fare una stima se non

sulla base dei dati del Catasto per i terreni, per cui anche su questo fronte, ripercorsa tutta la storia che ha portato l'anno scorso al riconoscimento dei 57 milioni di euro e ripercorso il confronto che costantemente c'è stato in sede tecnica tra noi e i rappresentanti dell'ANCI sulle stime effettuate, sulle regioni delle divergenze tra gettito ipotizzato e riscosso, che possono essere dovute a tantissimi motivi, alla non *compliance*, non ad errori nelle stime, la scelta di ristorare dipende dalla disponibilità effettiva delle risorse che vengono richieste ed è una scelta essenzialmente politica.

PRESIDENTE. Ringrazio la professoressa Lapecorella per il suo intervento e

per la documentazione consegnata, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*).

Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. RENZO DICKMANN

*Licenziato per la stampa
il 12 gennaio 2017*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Audizione del Direttore Generale delle Finanze

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella

Le modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016 e la stima della capacità fiscale dei Comuni

Roma, 9 marzo 2016

Sommario

Introduzione.....	3
1. Le Novità in Tema di IMU e di TASI Introdotte dalla Legge di Stabilità per l'Anno 2016.....	3
1.1. TASI e abitazione principale.....	3
1.2. IVIE e abitazione principale.....	4
1.3. IMU/TASI e immobile concesso in comodato.....	4
1.4. Altre misure a sostegno delle esigenze abitative.....	6
1.5. TASI e beni-merce.....	6
1.6. Determinazione della rendita catastale dei cd "imbullonati".....	7
1.7. IMU e terreni agricoli.....	7
1.8. Imposta municipale secondaria (IMUS).....	8
1.9. Sospensione dell'aumento della pressione fiscale a livello locale e regionale.....	8
1.10. Le compensazioni ai Comuni.....	10
2. Capacità Fiscale.....	11
2.1. L'iter di approvazione del decreto sulla capacità fiscale.....	11
2.2. Il decreto 11 marzo 2015 e il nuovo schema di decreto sulla capacità fiscale.....	12
3. La Stima della Capacità Fiscale 2016.....	13
3.1. La capacità fiscale IMU e TASI sulle abitazioni principali di lusso.....	15
3.2. La capacità fiscale IMU e TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale.....	17
3.3. Il tax gap IMU e TASI.....	19
3.4. La capacità fiscale dell'addizionale comunale all'IRPEF.....	20
3.5. La capacità fiscale relativa al finanziamento del fabbisogno standard del servizio dei rifiuti.....	21
3.6. La capacità fiscale "residuale".....	21
4. I Risultati dell'Aggiornamento della Capacità Fiscale 2016.....	23
Appendice: Tabelle Riepilogative.....	28

Introduzione

Signor Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori, ringrazio per l'invito a questa audizione dedicata alle novità in materia di tributi locali recate dalla legge di stabilità per l'anno 2016 e all'aggiornamento delle capacità fiscali che saranno utilizzate per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2016.

Le recenti modifiche alla disciplina dell'IMU e della TASI incidono in modo significativo sulla capacità fiscale e sui risultati delle stime confluite nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 e illustrate dinanzi a questa Commissione nel corso dell'audizione del 16 ottobre 2014.

1. Le Novità in Tema di IMU e di TASI Introdotte dalla Legge di Stabilità per l'Anno 2016

Le misure adottate con la legge di Stabilità 2016 in materia di tributi locali, in particolare IMU e TASI, sono finalizzate alla riduzione del carico fiscale per cittadini e alla semplificazione degli adempimenti.

Si tratta essenzialmente della eliminazione della tassazione sull'abitazione principale, della consistente riduzione della rendita catastale relativa agli immobili classificati nei gruppi catastali D ed E (cosiddetti "imbullonati"), delle modifiche concernenti l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, nonché della sospensione per l'anno 2016 degli aumenti dei tributi locali e regionali.

1.1. TASI e abitazione principale

Per quel che riguarda la tassazione dell'abitazione principale **la TASI non è dovuta, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia**

nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale.

In quest'ultimo caso, è stata introdotta una rilevante semplificazione degli adempimenti posti a carico del possessore dell'immobile, prevedendo che lo stesso continui a versare la TASI nella misura percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella percentuale di versamento pari al 90 per cento del tributo dovuto.

Devo sottolineare che **la misura è diretta a favorire solo gli immobili che esprimono una ridotta capacità contributiva**, escludendo dal beneficio le abitazioni cosiddette "di lusso", vale a dire le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad essere dovute sia l'IMU sia la TASI.

1.2. IVIE e abitazione principale

La revisione della tassazione dell'abitazione principale ha avuto implicazioni anche per l'imposta erariale sul valore degli immobili posseduti dai nostri connazionali all'estero (IVIE) introdotta dal Governo Monti con il decreto Salva-Italia.

Infatti, già a seguito dell'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale, la questione del mancato riconoscimento delle medesime agevolazioni anche per l'IVIE era stata oggetto di esame da parte della Commissione europea per ovvi profili di disparità di trattamento.

Con la legge di stabilità è stata quindi attuata una sostanziale equiparazione dell'IVIE al regime dell'IMU e della TASI, per cui l'IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze e alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione o di divorzio, ad eccezione delle abitazioni di lusso per le quali si applica l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro.

1.3. IMU/TASI e immobile concesso in comodato

L'obiettivo di ridurre il carico fiscale sull'abitazione principale, è stato perseguito anche

prevedendo **la riduzione al 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: i) il contratto sia registrato; ii) il comodante possieda un solo immobile in Italia; iii) il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.** Anche questa agevolazione non si applica agli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Anche in questo caso sono state escluse dal meccanismo di applicazione dell'agevolazione le abitazioni di "lusso".

Atteso che la legge di stabilità ha precluso ai Comuni a partire dal 2016 la possibilità di assimilare all'abitazione principale le case concesse in comodato, devo comunque ricordare che la politica agevolativa del Comune può comunque esprimersi in altre forme, stabilendo ad esempio un'aliquota agevolata nell'ambito, ovviamente, dei limiti fissati dalla legge.

Tra le condizioni che hanno suscitato maggiore interesse deve essere sicuramente annoverata la novità della registrazione del contratto, soprattutto per quelli conclusi in forma verbale che obiettivamente sono quelli più ricorrenti dal momento che la norma prende in considerazione esclusivamente i comodati intercorrenti tra parenti di primo grado in linea retta, ossia genitori e figli.

In questo caso l'obbligo di registrazione del contratto verbale di comodato, che costituisce una novità anche in materia di imposta di registro, comporta che lo stesso dovrà essere assolto previa esclusiva presentazione dell'apposito modello in cui dovrà essere indicata anche la data di conclusione del contratto che è essenziale ai fini della decorrenza dell'agevolazione.

Il Dipartimento delle finanze ha chiarito di recente con un intervento di prassi amministrativa la portata applicativa della locuzione "un solo immobile" utilizzata dalla legge come ulteriore condizione per l'agevolazione.

A questo proposito, considerato che la disposizione di favore si colloca nell'ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, è stato precisato che la stessa sia da intendersi riferita ai soli immobili ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non

impedisce il riconoscimento dell'agevolazione fiscale. E' stato inoltre precisato che nell'accezione di un solo immobile va anche ricompreso il possesso di una quota di un altro immobile.

1.4. Altre misure a sostegno delle esigenze abitative

Nello stesso ambito di misure di agevolazione per la prima casa, si collocano:

- **l'eliminazione dell'IMU per le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari.** *Si deve sottolineare che detta eliminazione si estende anche alla TASI poiché la norma relativa all'IMU effettua un'equiparazione di detti alloggi all'abitazione principale;*
- **la riduzione al 75 per cento dell'IMU e della TASI per gli immobili locati a canone concordato.** *In tal caso, il contribuente dovrà determinare l'imposta dovuta tenendo presente l'aliquota eventualmente deliberata dal Comune per gli immobili concessi a canone concordato e sull'importo così calcolato dovrà applicare la riduzione nella misura del 25%.*

1.5. TASI e beni-merce

La legge di stabilità ha introdotto anche misure di agevolazione a favore delle imprese. Un primo intervento ha riguardato i cosiddetti **beni merce** - vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - per i quali **è stata prevista l'applicazione di un'aliquota TASI, ridotta allo 0,1 per cento riconoscendo, al contempo, ai Comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento.** Mi preme ricordare che i beni in parola sono esenti dall'IMU.

Rinviando a quanto illustrerò in seguito circa il blocco delle aliquote, devo comunque evidenziare che viene drasticamente limitata per il futuro la possibilità per i Comuni di aumentare l'aliquota della TASI che, in assenza di tale intervento, poteva essere incrementata fino al 10,6 per mille, mentre adesso è fissata ad un massimo del 2,5 per mille.

Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al Comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l'aliquota.

1.6. Determinazione della rendita catastale dei cd "imbullonati"

Il secondo importante intervento che ha interessato le imprese è **la soluzione** trovata in legge di stabilità **alla complessa problematica della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione produttiva classificati nei gruppi "D" ed "E", i cosiddetti immobili "imbullonati".**

La complessità della valutazione catastale degli impianti negli immobili "imbullonati" è riconducibile alla circostanza che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale - utilizzata per il calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare IMU e TASI - sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta a una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

La legge di stabilità ha rideterminato i criteri di accatastamento escludendo i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono, invece, soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che, ordinariamente, accrescono la qualità e l'utilità dell'unità immobiliare, indipendentemente dal processo produttivo nella stessa svolto.

A tale proposito ricordo che i benefici derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri di determinazione delle rendite possono avere effetto sin dal 2016, se i soggetti interessati presentano gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 .

Nella legge di stabilità 2016 è previsto inoltre il ristoro ai Comuni della perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

1.7. IMU e terreni agricoli

Infine, le misure di favore introdotte dalla legge di stabilità includono anche **disposizioni**

concernenti il regime di esenzione dei terreni agricoli per i quali è stato ripristinato il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993 che regolava l'esenzione dall'ICI.

Sono state anche aggiunte ulteriori esenzioni per i terreni agricoli: i) posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi; ii) situati nelle isole minori; iii) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

1.8. Imposta municipale secondaria (IMUS)

La legge di stabilità fa finalmente chiarezza sull'Imposta municipale secondaria (IMUS). Eliminando la norma che prevedeva, a partire dal 2016, la sua istituzione, si abbandona definitivamente il progetto del legislatore di unificare in un'unica entrata i cosiddetti tributi minori e cioè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA) e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

1.9. Sospensione dell'aumento della pressione fiscale a livello locale e regionale

Limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere la pressione fiscale, la legge di stabilità ha disposto la sospensione degli aumenti dei tributi delle Regioni e degli enti locali.

Allo stesso tempo, per salvaguardare situazioni in cui l'aumento dei tributi costituisce una necessità determinata da situazioni oggettive individuate dalle norme stesse, **sono state ammesse talune eccezioni, tra le quali la TARI.**

Non rientrano nell'ambito del blocco le tariffe di natura patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale sostitutiva della TARI e il canone alternativo alla TOSAP ossia il COSAP. Ricordo che il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari

(CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità, ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco.

E' utile precisare che **rientra nell'ambito della sospensione anche l'istituzione da parte del Comune di un nuovo tributo, dal momento che appare del tutto palese che così operando si verrebbe a generare un aumento della pressione fiscale.** Su questa questione, con riguardo all'istituzione per il 2016 di una imposta di soggiorno, si è recentemente pronunciata la Corte dei Conti con una deliberazione che si pone nel solco della continuità con altre pronunce della stessa Corte e del Consiglio di Stato che hanno espresso i propri pareri in casi del tutto simili.

La Corte dei Conti ha affermato che la ratio della norma contenuta nella legge di stabilità è quella di mantenere invariato, nel 2016, il livello complessivo di pressione tributaria, "attraverso un congelamento generalizzato dei tributi degli enti territoriali rispetto alle aliquote in vigore nel 2015, ottenuto rendendo inefficaci eventuali leggi regionali o deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono variazioni in aumento". La Corte ritiene quindi che la norma in esame deve essere necessariamente letta in via estensiva, ritenendo la sospensione applicabile a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia che consistano nell'istituzione di nuove fonti impositive. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, per la Corte appare, inoltre, del tutto irrilevante la circostanza che questa, andando a colpire solo i soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, non incide sui residenti del Comune che l'ha istituita, poiché "l'obiettivo di contenimento della pressione fiscale risulta infatti indifferente rispetto al principio della residenza".

Riprendendo le considerazioni svolte in relazione all'istituzione di un nuovo tributo **sembra agevole poter affermare che le disposizioni di sospensione riguardano in generale tutte le manovre degli enti locali che producono l'effetto di restringere l'ambito applicativo di norme di favore**, come avviene ad esempio nel caso di eliminazione di fattispecie di agevolazione, nonché in quello di variazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef attraverso la riduzione o l'eliminazione della soglia di esenzione.

Pertanto, **ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini**

nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l'anno 2016.

Al riguardo, **una disposizione che merita di essere evidenziata è quella relativa alla cosiddetta maggiorazione TASI, la quale era destinata a venir meno a decorrere dal 2016 e in ordine alla quale la legge di stabilità 2016 ha, invece, attribuito ai Comuni il potere di mantenerla attraverso un'espressa deliberazione nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e limitatamente agli immobili non esentati.**

Per cui, se il Comune, ad esempio, aveva deliberato la maggiorazione in questione solo per gli immobili destinati ad abitazione principale, tale maggiorazione non potrà essere ovviamente mantenuta per tale fattispecie, essendo tali immobili divenuti esenti anche ai fini TASI, né è possibile in alcun modo recuperare tale maggiorazione attraverso l'applicazione della stessa su altre fattispecie.

1.10. Le compensazioni ai Comuni

Per concludere questa illustrazione delle modifiche in tema di fiscalità immobiliare introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 – concernenti, ricordo, gli immobili adibiti ad abitazione principale per quanto riguarda la TASI e per i terreni agricoli, con riferimento alla sola IMU – devo evidenziare che le stesse hanno determinato l'esigenza di introdurre modalità di compensazione per i Comuni mediante un incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), ripartito tra i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.

Per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Inoltre, con la legge di stabilità è stata aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. La percentuale del 20 per cento prevista per l'anno 2015, passa al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

Al riguardo devo sottolineare che la ripartizione della quota del Fondo di solidarietà comunale effettuata in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali coinvolge direttamente le competenze del Dipartimento delle finanze per la parte che riguarda la stima delle capacità fiscali che mi accingo a illustrare.

2. Capacità Fiscale

Premetto che - come ho avuto modo di precisare nelle precedenti occasioni in cui sono stata invitata da questa Commissione a esporre gli elementi caratterizzanti del percorso di approvazione della capacità fiscale - la legge n. 42 del 2009, dettando alcuni importanti principi per l'architettura del sistema perequativo per la costruzione degli indicatori di fabbisogno standard e di capacità fiscale, aveva stabilito che la perequazione dovesse tener conto della differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale per quello che concerne le funzioni fondamentali degli enti locali.

2.1. L'iter di approvazione del decreto sulla capacità fiscale

Per garantire la massima condivisione con gli attori del processo di definizione della capacità fiscale l'art. 43, comma 5-quater del D. L. n. 133 del 2014, prevede che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'adozione della nota metodologica e della stima della capacità fiscale per ciascun Comune sia adottato previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Solo dopo l'acquisizione dell'intesa, lo schema di decreto può essere trasmesso alle Camere affinché sia espresso il parere di questa Commissione parlamentare e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, vale a dire le Commissioni V - Bilancio, da rendere entro

il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso inutilmente il quale, il decreto può comunque essere adottato.

Nel caso in cui le Commissioni esprimano un parere al quale il Ministro non intenda conformarsi, lo stesso trasmette alle Camere una relazione in cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri e il decreto può essere comunque emanato.

2.2. Il decreto 11 marzo 2015 e il nuovo schema di decreto sulla capacità fiscale

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 è stata adottata la prima nota metodologica relativa alla procedura di stima della capacità fiscale per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario.

Nello stesso decreto all'art. 1, comma 2, è stato previsto che la metodologia e la stima della capacità fiscale per singolo Comune delle Regioni a statuto ordinario fossero sottoposte a monitoraggio e rideterminazione, di norma, con cadenza annuale, proprio al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e aggiornare la base dati utilizzata e tener progressivamente conto del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento.

Le novità recate dalla legge di stabilità per l'anno 2016 in materia di IMU e TASI e l'esigenza di allineare la base dati della capacità fiscale all'anno 2013, per realizzare la corrispondenza della stessa con la base dati utilizzata per l'aggiornamento dei fabbisogni standard, hanno determinato la necessità di predisporre un nuovo provvedimento che integra la nota metodologica già approvata con il D. M. 11 marzo 2015 e aggiorna le stime della capacità fiscale.

La revisione delle stime della capacità fiscale è in linea con la raccomandazione espressa sia da questa Commissione, sia dalla V Commissione Bilancio, di procedere alla stima della capacità fiscale in parallelo al processo di costruzione dei fabbisogni standard.

Lo scorso 18 febbraio è stata raggiunta in Conferenza Stato-città e Autonomie locali l'intesa sullo schema di decreto, sulla nota metodologica e sulle nuove stime della

capacità fiscale e l'intero pacchetto approvato è stato trasmesso a questa Commissione e alle altre Commissioni parlamentari competenti per materia lo scorso 4 marzo.

3. La Stima della Capacità Fiscale 2016

La capacità fiscale è pari al gettito di un'imposta calcolato ad aliquota standard. Per ciascun Comune, la capacità fiscale corrisponde, quindi, alla somma dei gettiti calcolati ad aliquota standard, di ciascun tributo di spettanza comunale.

La stima della capacità fiscale 2016 è stata effettuata considerando le seguenti componenti: i) l'IMU; ii) la TASI; iii) l'addizionale comunale all'IRPEF; iv) la TARI ; v) la capacità fiscale relativa ad imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta di soggiorno e di sbarco, TOSAP, ecc.); **vi) una quota del tax gap IMU e TASI.**

Nella letteratura di riferimento, la stima della capacità fiscale è determinata mediante l'applicazione di due diverse metodologie: i) il metodo RTS (*Representative Tax System*); ii) il metodo RFCA (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*).

Sostanzialmente, il primo metodo corrisponde alla quantificazione della capacità fiscale applicando un'aliquota standard, uniforme sul territorio nazionale, alla base imponibile ben individuata di ciascun Comune; il secondo approccio rappresenta, invece, una stima econometrica della capacità fiscale, che consente di determinare, attraverso i coefficienti stimati in un modello di regressione, i pesi di quei fattori o variabili che influenzano significativamente il gettito. Il primo metodo è preferibile quando le basi imponibili e le aliquote standard sono facilmente determinabili; il secondo metodo risulta necessario quando non si hanno informazioni sufficienti per la determinazione della capacità fiscale attraverso il metodo RTS.

Per il 2016 sono state confermate le scelte metodologiche già fatte nel 2015 per la prima stima della capacità fiscale e illustrate nel Rapporto del 28 ottobre 2014¹. In particolare, **la capacità fiscale riferita a IMU, TASI e addizionale comunale all'IRPEF e il tax gap sui tributi immobiliari ad aliquota standard, sono stati stimati con il metodo RTS; la capacità fiscale delle tasse e delle imposte minori è stata invece stimata con il metodo RFCA.**

Le tariffe, i prezzi o le tasse pagate per i servizi a domanda individuale dovrebbero essere opportunamente escluse dalla capacità fiscale quando si verifica l'equivalenza tra ricavi e costi nella gestione del servizio pubblico. Tuttavia, la scelta delle imposte/tasse da considerare nella capacità fiscale per la determinazione della capacità fiscale non può essere indipendente dalla modalità di calcolo dei fabbisogni standard, in considerazione della circostanza che la distribuzione delle risorse del FSC è per una quota parte (il 20% nel 2015 elevata al 30% nel 2016) il risultato della differenza di entrambe le componenti (fabbisogni standard e capacità fiscale).

Per questa ragione, **con riferimento alla TARI, è stata, confermata la scelta di determinare la capacità fiscale sulla base dei coefficienti utilizzati per il calcolo dei fabbisogni standard del settore dei rifiuti.**

Ferme restando le scelte metodologiche sopra richiamate, **la stima della capacità fiscale 2016 è innovativa rispetto a quella predisposta per il 2015 sotto due profili: i) l'allineamento della capacità fiscale 2016 alle modifiche normative** introdotte con la legge di stabilità; **ii) l'aggiornamento dei dati di riferimento all'anno 2013²**, in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l'aggiornamento del calcolo dei fabbisogni standard.

¹ La nota metodologica e la stima della capacità fiscale 2015 sono state poi adottate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2015.

² Il 2012 è l'anno di riferimento per la stima della capacità fiscale 2015.

L'allineamento alla normativa 2016 è stato effettuato, salvo eccezioni, a partire dalla capacità fiscale 2015, eliminando dal calcolo le componenti relative ai gettiti standard riferiti ai tributi immobiliari aboliti dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi tributi, l'aggiornamento della base dati al 2013 è stato effettuato principalmente tenendo in considerazione le variazioni catastali delle basi imponibili intervenute nell'anno 2013 rispetto al 2012³.

Di seguito si illustra l'aggiornamento della capacità fiscale per ciascuna delle sue componenti principali.

3.1. La capacità fiscale IMU e TASI sulle abitazioni principali di lusso

La determinazione della capacità fiscale riferita all'IMU e alla TASI sulle abitazioni principali di lusso (classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9) **si è basata principalmente sulla standardizzazione del gettito teorico.** In particolare, l'aggiornamento delle stime precedenti è stato effettuato considerando la base dati risultante dagli archivi del catasto 2013 in luogo di quella del 2012.

Non è stato possibile in questo caso standardizzare il gettito IMU e TASI a partire dal gettito effettivamente riscosso. Occorre, infatti, ricordare che tale procedura è condizionata alla disponibilità di informazioni che erano rilevabili solo nel 2012 (si pensi ad esempio al fatto che il versamento IMU in acconto era effettuato ad aliquota di base). Negli anni successivi la disponibilità di informazioni nei modelli di versamento non consente di replicare le medesime procedure del 2012 (ad esempio l'entità e la variabilità delle detrazioni applicate dai Comuni non rende fattibile una standardizzazione del gettito IMU e TASI a partire dal gettito effettivamente riscosso, attraverso per esempio una semplice "inversione d'aliquota"). Per tale ragione, è stato necessario procedere attraverso la standardizzazione del gettito a partire dalla base dati catastale. In altre parole, il criterio RTS di riferimento è quello del gettito standard "teorico" piuttosto che quello del gettito standard "effettivo".⁴

³ Tale scelta si è resa necessaria per due ragioni principali: da un lato, in virtù della riduzione significativa della *tax compliance* IMU nel 2013 rispetto al 2012, l'utilizzo della standardizzazione del gettito riscosso nel 2013 avrebbe allontanato maggiormente il calcolo della capacità fiscale dalla capacità fiscale teorica o potenziale, ovvero quella calcolata attraverso la standardizzazione delle basi imponibili dell'archivio catastale. Inoltre, si ritiene preferibile, per ragioni di stabilità e robustezza, come già illustrato nella nota metodologica della stima della capacità fiscale 2015, piuttosto che standardizzare il gettito con cadenza annuale, aggiornare il gettito standardizzato tenendo conto delle variazioni catastali e delle destinazioni d'uso degli immobili. Ciò consente di rimuovere l'effetto ciclico dovuto alla volatilità del gettito riscosso (considerando opportunamente come base l'annualità con più elevata *tax compliance*).

⁴ L'utilizzo del gettito standard "teorico" in luogo del gettito standard "effettivo" implica necessariamente, come verrà spiegato più avanti, la necessità di escludere dal calcolo del *tax gap* la quota relativa alle abitazioni principali di lusso.

Il gettito standard “teorico” dell’IMU è stato calcolato utilizzando il modello di microsimulazione del Dipartimento delle finanze (DF), basato sulla banca dati integrata dell’archivio catastale e delle dichiarazioni fiscali. Il confronto tra i risultati del modello di microsimulazione e il gettito IMU effettivamente riscosso ha fatto emergere alcune anomalie. Sebbene riconducibili a un numero limitato di casi, tali anomalie hanno reso necessaria l’applicazione di una procedura di correzione ai fini della standardizzazione.

Nel dettaglio, si è confrontato il risultato del gettito derivante dalla microsimulazione, considerando le aliquote IMU deliberate dai Comuni, e il gettito IMU effettivamente riscosso. Sulla base di questo confronto, sono stati analizzati quei casi in cui la differenza era significativa o in termini assoluti o in termini percentuali.⁵ Per questi casi, si è proceduto ad una standardizzazione a partire dal gettito effettivo. In particolare, limitatamente ai Comuni che non presentano anomalie, si è determinato un coefficiente pari al rapporto tra il gettito standard “teorico” ottenuto attraverso il modello di microsimulazione e il gettito effettivo. Successivamente, per ciascuna classe di aliquota deliberata dai Comuni (dal 2 per mille sino al 6 per mille) si è considerato il valore mediano di questo rapporto, ottenendo quindi un “coefficiente di standardizzazione”. Tale coefficiente consente di approssimare, per ciascuna classe di aliquota deliberata, il gettito standard a partire dal gettito effettivo, tenendo conto del differente e non lineare impatto delle detrazioni di base.

La stima del gettito TASI standard delle abitazioni principali per il 2016 deve essere limitata alle sole abitazioni principali di lusso, in considerazione dell’esenzione disposta dalla legge di stabilità 2016 per le restanti abitazioni principali⁶ ed è stata effettuata a partire dal gettito IMU standardizzato sui medesimi immobili.

In particolare, il gettito TASI standardizzato è pari a quello risultante dal modello di microsimulazione DF se tale criterio è stato utilizzato anche per la standardizzazione del gettito IMU delle abitazioni principali di lusso. Viceversa, nei casi anomali, ovvero quando il gettito IMU è stato standardizzato a partire dal gettito IMU effettivamente riscosso, il gettito

⁵ La soglia in termini relativi è data dal rapporto tra il gettito IMU effettivamente riscosso e il gettito IMU da modello DF secondo le aliquote deliberate dai Comuni. Se lo scostamento relativo è inferiore al 25 per cento prevale la scelta di determinare l’IMU standard attraverso il modello di microsimulazione DF. La soglia in termini assoluti è data dalla differenza tra il gettito effettivamente riscosso e il gettito IMU da modello secondo le aliquote deliberate dai Comuni. Quest’ultima soglia è stata fissata a 500 euro.

⁶ Nella stima 2014, invece, in coerenza con la normativa allora vigente, il gettito TASI sulle abitazioni principali riguardava il totale delle abitazioni principali.

standard TASI è stato derivato direttamente dal gettito standard dell'IMU in base a una procedura di correzione.

Per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, il gettito IMU ad aliquota di base sulle abitazioni principali "di lusso" risulta pari a 54 milioni di euro; il gettito TASI risulta, invece, pari a 15 milioni di euro.

3.2. La capacità fiscale IMU e TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale

La capacità fiscale relativa all'IMU e alla TASI sugli immobili diversi dall'abitazione principale è stata aggiornata effettuando le seguenti variazioni⁷: **i) si è tenuto conto della modifica del regime di tassazione IMU dei terreni agricoli disposta dalla legge di stabilità 2016; ii) sono state considerate le variazioni delle basi catastali rilevate per ciascun Comune nell'anno 2013 rispetto all'anno 2012.**

Per quanto riguarda l'IMU sui terreni, la legge di stabilità ha rivisto il regime di tassazione, recentemente modificato dal decreto legge n. 4 del 2015. Nella stima della capacità fiscale **è stata esclusa dal gettito standard IMU dei terreni di ciascun Comune la quota imputabile ai soggetti c.d. "agricoltori professionali" ovvero i "coltivatori diretti" e gli "imprenditori agricoli professionali" iscritti alla previdenza agricola**, in virtù dell'esenzione disposta dalla legge n.208 del 2015 per tali soggetti. Si è poi tenuto conto della conferma dell'esenzione IMU dei terreni per i Comuni delle isole minori.

Non è risultato invece necessario procedere ad una rettifica della capacità fiscale per il "ripristino" del regime di esenzione di cui alla circolare sull'ICI n. 9 del 1993 in luogo di quello previsto dall'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 2015. Gli effetti connessi all'applicazione del decreto legge n. 4 non sono mai stati inclusi nella precedente stima della capacità fiscale, effettuata prima dell'emanazione dello stesso decreto.

Per effetto delle modifiche normative sopra descritte, la capacità fiscale dei Comuni delle

⁷ Si veda il Rapporto del 28 ottobre 2014, pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze il 3 novembre 2014.

Regioni a statuto ordinario relativa al gettito IMU dei soli terreni si riduce di circa **177 milioni di euro**, passando da 493 milioni di euro a 316 milioni di euro. Nessuna variazione è stata, ovviamente, stimata per la TASI che non ha mai gravato sui terreni.

Con riferimento agli altri fabbricati, la stima del gettito IMU ad aliquota di base, inclusa nella precedente capacità fiscale, si basava sulla standardizzazione dei versamenti IMU relativi all'anno 2012⁸. La medesima base dati è stata poi utilizzata per stimare il gettito TASI ad aliquota di base di ciascun Comune. **Le rettifiche effettuate hanno considerato quindi l'incidenza su base comunale della variazione della base imponibile IMU/TASI, determinata su base catastale per i fabbricati diversi dall'abitazione principale, rilevata nel 2013 rispetto all'anno precedente.**

In particolare, si è quindi determinato un coefficiente correttivo (in aumento o in diminuzione) del gettito IMU/TASI ad aliquota di base dei fabbricati diversi dalla prima casa pari alla variazione della base imponibile IMU ridotta prudenzialmente al 50 per cento per "sterilizzare" eventuali anomalie nella banca dati catastale. Non sono state comunque considerate le variazioni relative a immobili di categoria catastale B (di solito immobili di proprietà comunale) e immobili produttivi di categoria D (entrambe le tipologie di immobili non sono incluse nel gettito standard IMU). Rispetto alla precedente stima della capacità fiscale, non è stata effettuata alcuna variazione per la componente delle aree fabbricabili.

Con l'applicazione di tale metodologia il gettito IMU ad aliquota di base dei fabbricati diversi dall'abitazione principale per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario aumenta complessivamente di circa **37 milioni di euro** e il corrispondente gettito TASI di circa **5 milioni di euro**.

Nel complesso, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario, alla luce delle modifiche effettuate, **il gettito IMU ad aliquota di base per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale risulta pari a 11.104 milioni di euro e il gettito TASI (per gli immobili diversi dalla abitazione principale) è pari a 1.785 milioni di euro.**

⁸ Ovviamente la stima effettuata era stata allineata alle modifiche normative disposte per gli anni successivi al 2012.

3.3. Il tax gap IMU e TASI

Nella letteratura economica si evidenzia che la capacità fiscale calcolata a partire dal gettito effettivamente riscosso, anziché dal gettito teorico, può incentivare comportamenti opportunistici. In assenza di incentivi appropriati all'esercizio di un'azione efficace di contrasto dei fenomeni evasivi, la capacità fiscale del comune si riduce e si massimizzano, invece, i benefici che possono essere conseguiti in sede di perequazione⁹. Tale fenomeno è noto in letteratura come *base tax-back effect*.¹⁰

Per non indebolire eccessivamente gli incentivi all'esercizio dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale, nel calcolo della capacità fiscale complessiva per il 2015 era stata inclusa una quota del *tax gap* ad aliquota standard riconducibile a parte della capacità fiscale "sommersa" dei tributi immobiliari. Tale quota è stata confermata anche per l'anno 2016 nella misura prudenziale del 5 per cento.

Per effetto delle scelte effettuate per l'aggiornamento del gettito standard dell'IMU e della TASI, **il tax gap sugli immobili diversi dall'abitazione principale per il 2013 è rimasto invariato rispetto a quello stimato per il 2012, mentre è stata eliminata tutta la quota del tax gap dell'IMU e della TASI, calcolata sul 2012, che si riferiva alle abitazioni principali.**

Il tax gap ad aliquota standard è calcolato come differenza tra il gettito standard "teorico" e il gettito standard "effettivo", calcolati applicando il metodo RTS rispettivamente alla base imponibile catastale e alla base imponibile ricostruita a partire dal gettito riscosso.

⁹ Come noto la perequazione fiscale è basata sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale. Conseguentemente una riduzione della capacità fiscale implica un beneficio netto nella perequazione, consistente o in un aumento del guadagno, nel caso di fabbisogni standard superiori alla capacità fiscale, o in una diminuzione delle perdite, nel caso di fabbisogni standard inferiori alla capacità fiscale.

¹⁰ Tale fenomeno si distingue rispetto ai comportamenti opportunistici che prendono di mira l'aliquota fiscale piuttosto che la base imponibile, e che sono conosciuti come *rate tax-back effect*. Si pensi, ad esempio, all'incremento di aliquota deliberato dai Comuni con bassa capacità fiscale pro capite al fine di elevare l'aliquota standard media per ottenere benefici dalla perequazione fiscale senza gravare in modo rilevante sui propri contribuenti. Il caso limite è quello, nell'ambito di una perequazione fiscale basata su un'aliquota standard pari all'aliquota media, di un Comune con zero base imponibile; l'incentivo per questo Comune si traduce in un'aliquota che tende all'infinito. Per evitare questi fenomeni, la letteratura suggerisce di considerare un'aliquota standard costante e inferiore alla media.

la stima del tax gap effettuata per il 2012 è rimasta invariata perché la standardizzazione del gettito IMU/TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale è stata effettuata con riferimento al gettito standard effettivo calcolato per il 2012 aggiornato al 2013 utilizzando le variazioni delle basi imponibili catastali registrate nel 2013. Poiché le variazioni delle basi imponibili catastali non possono influenzare il tax gap, con riferimento a questi immobili è stato confermato il calcolo già effettuato per il 2012.

Diverso è stato il ragionamento seguito per il calcolo del tax gap delle abitazioni principali di lusso. In questo caso, la "nuova" stima del gettito standard IMU e TASI si è dovuta basare sui dati dell'archivio catastale (gettito standard "teorico") e, quindi, per questi immobili non sarebbe stato corretto includere il tax gap nel calcolo della capacità fiscale.

3.4. La capacità fiscale dell'addizionale comunale all'IRPEF

Come evidenziato nel Rapporto 2014 sulla *Stima della capacità fiscale dei Comuni delle RSO*, per il calcolo della capacità fiscale dell'addizionale comunale all'IRPEF non si pongono problemi informativi ai fini dell'applicazione del metodo RTS in quanto tutte le informazioni sulle basi imponibili sono esaustivamente desumibili dalle dichiarazioni fiscali. L'unica problematica applicativa era stata individuata nella mancata indicazione dell'aliquota standard. Mentre, infatti, per l'IMU e la TASI il legislatore ha definito aliquote e detrazioni di base, nel caso dell'addizionale comunale all'IRPEF è previsto che l'aliquota può essere fissata in un intervallo tra lo zero e lo 0,8 per cento¹¹.

La scelta effettuata nel 2015 è stata quella di considerare come aliquota standard il valore centrale dell'intervallo, ovvero lo 0,4 per cento; pertanto, un'aliquota pari a zero implica uno sforzo fiscale negativo di 0,4 punti percentuali, mentre l'aliquota fiscale massima implica uno sforzo fiscale positivo di 0,4 punti percentuali. Tale scelta metodologica è stata confermata per il calcolo della capacità fiscale 2016.

Per aggiornare le basi imponibili dal 2012 al 2013 sono stati considerati i redditi imponibili ai fini dell'addizionale comunale all'IRPEF nell'anno d'imposta 2013. Successivamente è stata applicata l'aliquota standard dello 0,4 per cento a queste basi

¹¹ L'unica eccezione è Roma Capitale che, in base ad una apposita norma, applica un'aliquota pari a 0,9 per cento.

imponibili. L'addizionale comunale all'IRPEF risulta così standardizzata a 2.547 milioni di euro.

La base imponibile è data dalla variabile "reddito imponibile ai fini delle addizionali IRPEF" estratta dalle dichiarazioni fiscali. Le statistiche sulle dichiarazioni fiscali pubblicate dal Dipartimento delle finanze sono basate sulla residenza al momento della presentazione della dichiarazione. Poiché l'addizionale comunale dovuta si basa, invece, sul Comune in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al primo gennaio dell'anno d'imposta, che può in rari casi non coincidere con la residenza, ai fini del calcolo è stato necessario, come già fatto nel 2015, rielaborare le statistiche in base al domicilio fiscale.

3.5. La capacità fiscale relativa al finanziamento del fabbisogno standard del servizio dei rifiuti

La valorizzazione della capacità fiscale relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti è basata sull'aggiornamento dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard alla spesa storica complessiva del 2013. L'ammontare complessivo della capacità fiscale dei rifiuti è pari a **8.722 milioni di euro**, in aumento rispetto a 7.606 milioni di euro nella capacità fiscale 2015 (relativa ai fabbisogni standard stimati per il 2010).

3.6. La capacità fiscale "residuale"

Per le entrate c.d. "residuali" proprie delle amministrazioni comunali non è possibile applicare il metodo RTS. La capacità fiscale "residuale" è stata, pertanto, stimata nel 2015 attraverso il metodo RFCA.

Il metodo RFCA consiste nello stimare una o più equazioni del livello delle entrate proprie degli enti locali, determinando così, attraverso i coefficienti della regressione, i pesi di quei fattori che influenzano in modo statisticamente significativo il gettito. Il modello empirico utilizzato si inserisce nell'ambito di un modello standard di finanza pubblica locale à la Tiebout, che comprende: i) un insieme di variabili esplicative socio-economiche che rappresentano una proxy del livello di benessere locale; ii) un insieme di variabili in grado di catturare lo sforzo fiscale esercitato dai Comuni; iii) un insieme di variabili di controllo, in grado di catturare sia le preferenze locali del bene pubblico rispetto al bene di consumo

privato, sia le variabili di carattere finanziario (come i trasferimenti intergovernativi); iv) la componente stocastica, che include sia l'eterogeneità municipale non osservata sia gli errori idiosincratici omoschedastici con media nulla. Si rimanda al Rapporto 2014 per il dettaglio dell'approccio econometrico utilizzato.

Con l'applicazione del metodo RFCA, la capacità fiscale "residuale" dipende dai coefficienti delle variabili significative, ovvero dai pesi dei fattori di influenza, e corrisponde più semplicemente alla formula riportata nel Riquadro 1:

Riquadro 1: La formula della capacità fiscale residuale

$$\begin{aligned} CFR_{pc} = & 98,29 + 0,966\% * (\text{Redditi diversi da fabbricati per abitante}) + 0,68\% \\ & * (\text{Valore medio ponderato OMI degli immobili al mq}) + 8,06 \\ & * (\text{pendolari entranti}) + 70,53 * (\text{presenze turistiche in media giornaliera}) \\ & + 24,09 * (\text{presenze seconde case}) \end{aligned}$$

dove CFR_{pc} è la capacità fiscale residuale in euro per abitante, e le variabili esplicative dei redditi e dei valori OMI si intendono come scostamenti dalla mediana nazionale.

Poiché la stima dei coefficienti effettuata nel 2015 non è stata modificata¹², **l'aggiornamento della capacità fiscale "residuale" consiste innanzitutto nell'aggiornamento dei valori delle variabili esplicative all'anno 2013.**

In particolare, sono stati considerati i redditi 2013 e i valori OMI 2013. La popolazione è stata aggiornata al 31 dicembre 2013. La variabile dei pendolari entranti è aggiornata al censimento ISTAT 2011. Le variabili delle presenze turistiche e delle seconde case sono state aggiornate al 2013.

Rispetto alla stima effettuata nel 2015, inoltre, **per tener conto della possibile distorsione verso l'alto della capacità fiscale pro capite in alcuni piccoli Comuni, sono state introdotte alcune correzioni nelle code della distribuzione dei Comuni con meno di 5 mila abitanti.** La capacità fiscale residuale risulta, quindi, complessivamente pari a **5.661 milioni di euro.**

¹² Non si ritiene ragionevole replicare ogni anno una stima con il metodo RFCA. Molto più sensato è, difatti, aggiornare con cadenza annuale i valori delle variabili esplicative e con cadenza triennale l'insieme delle variabili da includere nella stima e i relativi coefficienti stimati.

Nel dettaglio, per la determinazione della capacità fiscale residuale (CFR) una delle variabili di maggior influenza è il reddito complessivo ai fini IRPEF al netto del reddito da fabbricati, utilizzato come una proxy della "ricchezza" non derivante dagli immobili. Nel calcolo della capacità fiscale residuale tale variabile è stata considerata utilizzando il valore medio pro capite comunale, e lo scostamento dal valore della mediana nazionale. Tuttavia, per i Comuni di piccole dimensioni, anche a causa dalla presenza di pochi – a volte pochissimi – outlier, ovvero di contribuenti con redditi relativamente molto elevati, tali scostamenti possono portare a distorsioni nella procedura di attribuzione della capacità fiscale residuale. Per ovviare a tale problematica è possibile adottare una correzione che tenga conto dello scostamento tra i valori medi e mediani del reddito di ciascun Comune. In particolare, il fenomeno osservato riguarda la CFR dei comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti.

Al fine di pervenire ad una procedura di correzione soddisfacente, per ciascuna classe sono stati individuati i valori massimo, mediano e minimo dello scostamento della CFR pro capite calcolati tenendo conto rispettivamente del reddito medio (come nel modello originario) e del reddito mediano (stimato in un modello alternativo). E' stato così determinato un fattore di correzione, calcolato come scostamento della CFR pro capite del modello originario rispetto al modello alternativo.¹³ L'applicazione del metodo descritto agli enti con popolazione inferiore a 5 mila abitanti comporta una riduzione complessiva della CFR pari a circa 27 milioni di euro su un totale iniziale della CFR per la medesima fascia demografica pari a oltre 700 milioni di euro. Si rimanda alla nota metodologica, che è stata allegata alla distribuzione della capacità fiscale per ciascun Comune, per il dettaglio della stima della CFR con la correzione effettuata per i piccoli Comuni.

4. I Risultati dell'Aggiornamento della Capacità Fiscale 2016

Sulla base della metodologia descritta per l'aggiornamento della capacità fiscale 2016, si riportano i principali risultati e il confronto con il 2015.

Come illustrato nella Tabella 1, **la capacità fiscale complessiva è diminuita dell'1,7% tra il 2015 e il 2016, passando da 30.593 milioni di euro nel 2015 a 30.068 milioni di euro nel 2016.** La flessione più consistente riguarda la componente TASI (-45,4%) ed è dovuta all'esenzione delle abitazioni principali non di lusso; la componente IMU diminuisce dell'1,2% a seguito dell'esclusione della componente (esentata) dei terreni, mentre

¹³ A sua volta, in ogni classe, la correzione della CFR avviene soltanto per i comuni per i quali lo scostamento pro capite è superiore allo scostamento pro capite mediano della classe dimensionale.

l'addizionale comunale varia marginalmente (+0,2%) per l'utilizzo nella stima degli ultimi dati aggiornati dei redditi (i redditi del 2012 per la stima 2015 e i redditi del 2013 per la stima 2016). La componente del *tax gap* diminuisce dello 0,6% in quanto è stata eliminata la quota relativa alle abitazioni principali; infine, la componente rifiuti aumenta del 14,7%.

La distribuzione regionale della capacità fiscale complessiva (Tabella 2) mostra una riduzione significativa tra il 2015 e il 2016 in Emilia Romagna (-2,7%), Piemonte (-2,6%) e Veneto (-2,5%). La variazione risulta invece positiva in Calabria (+0,9%). La componente IMU decresce tra il 2015 e il 2016 soprattutto in Emilia Romagna (-2,9%), in Puglia (-2,5%), in Veneto e in Piemonte (-2,2%), mentre aumenta nel Lazio (+1,1%). La diminuzione della componente TASI varia da -48,7% di Lazio e Puglia a -41,2% della Liguria, mentre l'addizionale comunale IRPEF è sostanzialmente stabile in tutte le Regioni e la variazione tra il 2015 e il 2016 va da +0,8% in Veneto a -1,0% in Molise. La flessione del *tax gap* tra il 2015 e il 2016 è maggiore in Calabria (-2,2%) e minore nel Lazio (-0,2%), mentre l'incremento della componente rifiuti presenta i valori più alti nel Lazio (+18,4%) e più bassi nel Molise (+12,0%).

La distribuzione per fasce di popolazione dei Comuni (Tabella 3) mostra che la variazione della capacità fiscale complessiva tra 2015 e 2016 è positiva solo per i Comuni tra i 60 mila e i 100 mila abitanti (+3,1%), mentre è negativa per le altre fasce e raggiunge il suo minimo nei Comuni tra 2 mila e 3 mila abitanti (-5,2%). La variazione della componente IMU è positiva per i Comuni tra 60 mila e 100 mila abitanti (+2,8%) e con più di 250 mila abitanti (+1,0%), mentre tocca il valore minimo (-5,6%) per i Comuni tra 2 e 3 mila abitanti. La diminuzione percentuale della componente TASI tra il 2015 e il 2016 oscilla da -29,3% per i Comuni con meno di 500 abitanti a -47,6% per i Comuni tra 100 e 250 mila abitanti e tendenzialmente diminuisce all'aumentare dell'ampiezza dei Comuni. La variazione dell'addizionale comunale tra il 2015 e il 2016 è pari a -3,3% per i Comuni tra 3 e 5 mila abitanti e incrementa fino a +4,6% per i Comuni tra 60 e 100 mila abitanti. La variazione del *tax gap* risulta positiva per i Comuni con abitanti tra 60 e 100 mila (+6,4%) mentre è

negativa per tutte le altre fasce di popolazione, raggiungendo il minimo (-4,4%) per i Comuni tra 3 e 5 mila abitanti. L'incremento della componente rifiuti tra il 2015 e il 2016 passa da 11,0% dei Comuni tra 3 e 5 mila abitanti a 20,3% dei Comuni tra 60 e 100 mila abitanti.

Tabella 1: Componenti della Capacità Fiscale nel 2015 e nel 2016

Componenti della CF	2015	2016
IMU	11.296.505.421	11.158.345.735
TASI	3.293.965.484	1.800.127.455
Addizionale Comunale IRPEF	2.540.762.440	2.546.537.873
<i>Tax Gap</i>	181.802.363	180.742.249
Rifiuti	7.605.642.779	8.722.129.705
Cap. Fisc. Residuale	5.674.140.932	5.660.882.184
Totale	30.592.819.419	30.068.765.201

Tabella 2: Componenti della Capacità Fiscale per Regione nel 2015 e nel 2016

Regione	IMU		TASI		Addizionale Comunale IRPEF		Trox. Gap		Rifiuti		Capacità Fiscale Residuale		Totale	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Abruzzo	265.335.820	263.701.083	76.456.526	42.987.278	54.450.456	54.671.475	4.816.855	4.816.855	197.144.850	226.699.532	117.162.445	115.502.508	715.634.388	708.157.711
Basilicata	68.279.374	67.515.280	21.131.894	11.275.179	19.685.397	19.715.028	1.659.828	1.659.828	72.374.226	83.152.768	39.948.946	39.584.078	223.116.015	222.902.162
Calabria	250.824.825	246.077.634	65.520.457	37.313.492	58.177.984	58.050.282	7.055.645	6.899.729	288.382.596	331.114.727	115.339.188	113.165.960	785.900.695	792.621.825
Campania	819.332.424	806.283.125	235.694.857	123.936.691	178.017.992	177.743.666	23.335.132	23.124.973	853.282.759	973.642.742	362.699.427	358.747.718	2.472.362.591	2.463.478.514
Emilia Romagna	1.198.730.332	1.163.718.338	335.882.492	190.134.393	259.455.957	261.074.874	11.777.773	11.729.891	662.491.458	756.124.558	595.110.464	597.868.911	3.063.448.476	2.980.650.886
Lazio	1.515.194.894	1.531.306.112	468.775.550	240.483.193	306.550.408	306.953.703	34.464.564	34.412.530	913.121.307	1.081.546.507	730.755.392	726.873.249	3.968.861.915	3.921.577.293
Liguria	612.188.874	610.670.531	149.857.235	88.116.759	91.803.332	91.475.277	5.611.514	5.581.088	298.692.388	335.608.076	213.743.403	209.051.389	1.371.696.746	1.340.503.121
Lombardia	2.224.863.020	2.200.623.072	676.128.801	387.358.003	601.944.613	604.429.197	28.550.943	28.377.717	1.430.803.016	1.638.922.952	1.348.452.108	1.353.343.835	6.310.742.501	6.213.054.776
Marche	292.243.056	289.661.118	84.449.143	45.879.453	74.497.977	73.931.363	3.602.371	3.588.580	235.564.256	268.326.493	165.634.484	164.203.459	856.291.287	845.590.465
Molise	53.644.326	53.642.970	17.000.582	9.070.470	11.403.826	11.292.146	972.179	966.852	43.723.309	48.984.450	23.630.137	22.789.567	150.374.360	146.746.454
Piemonte	1.054.944.534	1.032.165.118	301.771.031	164.992.203	244.839.943	245.944.526	13.426.494	13.380.106	639.460.323	727.179.071	542.518.830	540.164.126	2.796.941.155	2.723.825.151
Puglia	709.632.164	691.547.619	207.339.595	106.354.809	136.718.945	136.785.285	13.702.097	13.640.845	559.762.536	616.069.636	278.863.147	277.307.050	1.905.518.484	1.871.705.244
Toscana	971.885.988	966.741.233	274.610.008	147.519.569	199.690.901	199.372.628	13.468.811	13.411.073	583.362.921	665.905.259	457.461.227	454.816.445	2.500.479.855	2.447.766.207
Umbria	163.594.787	163.532.232	50.877.632	27.282.259	42.545.638	42.612.008	3.009.525	2.999.754	120.829.768	137.380.874	91.422.441	91.166.848	472.346.161	461.907.607
Veneto	1.095.511.004	1.071.158.249	328.469.881	177.423.703	260.691.682	262.773.803	16.265.864	16.152.427	706.347.066	801.472.060	591.899.293	596.297.041	2.999.084.790	2.925.277.284
Totale	11.296.505.421	11.158.345.735	3.293.965.484	1.800.127.455	2.540.762.440	2.546.537.873	181.802.363	180.742.249	7.605.642.779	8.722.129.705	5.674.140.932	5.660.882.184	30.592.819.419	30.068.765.201

Tabella 3: Componenti della Capacità Fiscale per Fascia di popolazione nel 2015 e nel 2016

Fasce di popolazione	IMU		TASI		Addizionale Comunale IRPEF		Tax Gap		Rifuti		Capacità Fiscale Residuale		Totale	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
meno di 500	77.345.298	74.492.412	15.120.927	10.694.851	8.926.806	8.986.821	451.132	441.198	33.942.455	39.897.574	19.775.633	19.218.747	155.558.251	153.731.603
500-1000	187.401.796	180.889.862	41.376.081	26.922.480	27.838.364	28.260.450	1.406.167	1.363.559	98.649.735	114.159.106	60.625.836	58.640.916	417.291.979	410.236.374
1000-2000	414.994.436	394.645.890	103.793.201	62.285.608	77.018.536	75.297.215	3.863.914	3.707.449	257.232.671	296.823.584	165.108.929	160.010.251	1.022.011.687	982.769.997
2000-3000	386.060.057	364.343.627	107.389.191	61.541.775	84.840.825	83.426.521	3.961.701	3.856.033	262.135.116	292.647.038	182.150.545	167.149.108	1.026.537.436	972.964.102
3000-5000	696.726.766	663.011.450	201.625.966	112.306.207	165.426.787	159.959.657	7.738.271	7.395.192	491.543.628	545.818.964	359.043.230	338.854.069	1.922.104.648	1.827.345.538
5000-10000	1.377.954.280	1.327.499.017	409.127.856	228.896.542	332.712.098	329.692.139	15.853.303	15.408.997	960.908.021	1.081.496.680	723.315.920	714.941.910	3.819.871.478	3.695.935.284
10000-20000	1.578.924.234	1.552.948.168	478.212.256	260.983.409	387.973.705	392.265.394	20.906.674	20.632.390	1.165.692.421	1.338.096.541	848.745.998	858.799.013	4.478.455.288	4.423.725.915
20000-60000	2.228.611.969	2.214.120.895	664.732.771	356.099.255	524.276.426	529.212.650	36.041.036	35.450.330	1.641.868.289	1.880.029.583	1.148.984.695	1.163.837.977	6.244.515.187	6.178.750.670
60000-100000	760.241.411	781.172.915	223.358.316	135.279.658	185.431.111	194.010.472	15.284.727	16.270.387	566.730.124	681.192.369	406.966.268	426.363.459	2.158.011.957	2.224.889.260
100000-250000	915.542.741	906.779.401	277.110.300	145.197.057	218.714.046	218.541.278	16.003.285	15.975.406	614.136.355	701.451.778	487.866.354	487.060.053	2.529.373.081	2.475.004.973
oltre 250000	2.672.704.432	2.698.442.097	772.118.619	411.920.614	527.603.736	526.885.296	60.292.153	60.241.308	1.514.809.964	1.760.116.488	1.271.559.524	1.265.807.682	6.819.088.428	6.723.413.484
Totale	11.296.505.421	11.158.345.735	3.293.965.484	1.800.127.455	2.540.762.440	2.546.537.873	181.802.363	180.742.249	7.605.642.779	8.722.129.705	5.674.140.932	5.660.882.184	30.592.819.419	30.066.765.201

Appendice: Tabelle Riepilogative

Tabella A1 – Componenti della capacità fiscale per Regione, valori assoluti, solo Comuni RSO.

Regione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
Abruzzo	263.701.083	42.987.278	54.450.456	4.816.855	115.502.508	226.699.532	708.157.711
Basilicata	67.515.280	11.275.179	19.715.028	1.659.828	39.584.078	83.152.768	222.902.162
Calabria	246.077.634	37.313.492	58.050.282	6.899.729	113.165.960	331.114.727	792.621.825
Campania	806.283.125	123.936.691	177.743.666	23.124.973	358.747.718	973.642.742	2.463.478.914
Emilia-Romagna	1.163.718.358	190.134.393	261.074.874	11.729.891	597.868.911	756.124.558	2.980.650.986
Lazio	1.531.308.112	240.483.193	306.953.703	34.412.530	726.873.249	1.081.546.507	3.921.577.293
Liguria	610.670.531	88.116.759	91.475.277	5.581.088	209.051.389	335.608.076	1.340.503.121
Lombardia	2.200.623.072	387.358.003	604.429.197	28.377.717	1.353.343.835	1.638.922.952	6.213.054.776
Marche	289.661.118	45.879.453	73.931.363	3.588.580	164.203.459	268.326.493	845.590.465
Molise	53.642.970	9.070.470	11.292.146	966.852	22.789.567	48.984.450	146.746.454
Piemonte	1.032.165.118	164.992.203	245.944.526	13.380.106	540.164.126	727.179.071	2.723.825.151
Puglia	691.547.619	106.354.809	136.785.285	13.640.845	277.307.050	646.069.636	1.871.705.244
Toscana	966.741.233	147.519.569	199.372.628	13.411.073	454.816.445	665.905.259	2.447.766.207
Umbria	163.532.232	27.282.259	42.545.638	2.999.754	91.166.848	137.380.874	464.907.607
Veneto	1.071.158.249	177.423.703	262.773.803	16.152.427	596.297.041	801.472.060	2.925.277.284
Totale	11.158.345.735	1.800.127.455	2.546.537.873	180.742.249	5.660.882.184	8.722.129.705	30.068.765.201

Tabella A2 – Componenti della capacità fiscale pro capite per Regione, valori medi ponderati per la popolazione, solo Comuni RSO.

Regione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
Abruzzo	198	32	41	4	87	170	532
Basilicata	117	20	34	3	69	144	387
Calabria	124	19	29	3	57	168	401
Campania	138	21	30	4	61	166	420
Emilia-Romagna	261	43	59	3	134	170	670
Lazio	260	41	52	6	123	184	666
Liguria	386	56	58	4	132	212	847
Lombardia	220	39	60	3	135	164	621
Marche	187	30	48	2	106	173	545
Molise	171	29	36	3	73	156	468
Piemonte	233	37	56	3	122	164	616
Puglia	169	26	33	3	68	158	458
Toscana	258	39	53	4	121	177	652
Umbria	183	30	48	3	102	154	520
Veneto	217	36	53	3	121	163	594
TOTALE	216	35	49	4	110	169	582

Tabella A3 – Componenti della capacità fiscale per fasce di popolazione, valori assoluti, solo Comuni RSO.

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	74.492.412	10.694.851	8.986.821	441.198	19.218.747	39.897.574	153.731.603
500-1000	180.889.862	26.922.480	28.260.450	1.363.559	58.640.916	114.159.106	410.236.374
1000-2000	394.645.890	62.285.608	75.297.215	3.707.449	160.010.251	286.823.584	982.769.997
2000-3000	364.343.627	61.541.775	83.426.521	3.856.033	167.149.108	292.647.038	972.964.102
3000-5000	663.011.450	112.306.207	159.959.657	7.395.192	338.854.069	545.818.964	1.827.345.538
5000-10000	1.327.499.017	226.896.542	329.692.139	15.408.997	714.941.910	1.081.496.680	3.695.935.284
10000-20000	1.552.948.168	260.983.409	392.265.394	20.632.390	858.798.013	1.338.096.541	4.423.723.915
20000-60000	2.214.120.895	356.099.255	529.212.630	35.450.330	1.163.837.977	1.880.029.583	6.178.750.670
60000-100000	781.172.915	125.279.658	194.010.472	16.270.387	426.563.459	681.592.369	2.224.889.260
100000-250000	906.779.401	145.197.057	218.541.278	15.975.406	487.060.053	701.451.778	2.475.004.973
oltre 250000	2.698.442.097	411.920.614	526.885.296	60.241.308	1.265.807.682	1.760.116.488	6.723.413.484
TOTALE	11.158.345.735	1.800.127.455	2.546.537.873	180.742.249	5.660.882.184	8.722.129.705	30.068.765.201

Tabella A4 – Componenti della capacità fiscale pro capite per fasce di popolazione, valori medi ponderati per la popolazione, solo Comuni RSO.

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	365	52	44	2	94	195	753
500-1000	269	40	42	2	87	170	611
1000-2000	217	34	41	2	88	158	541
2000-3000	187	32	43	2	86	150	500
3000-5000	184	31	44	2	94	152	508
5000-10000	185	32	46	2	100	151	515
10000-20000	181	30	46	2	100	156	516
20000-60000	193	31	46	3	101	163	537
60000-100000	200	32	50	4	109	175	570
100000-250000	230	37	55	4	123	178	627
oltre 250000	325	50	64	7	153	212	810
TOTALE	216	35	49	4	110	169	582

Tabella A4.1 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Abruzzo

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	292,75	47,02	36,27	4,72	74,32	203,42	658,50
500-1000	284,69	40,94	34,45	2,97	69,41	174,67	607,11
1000-2000	230,93	36,89	34,74	2,89	73,74	161,20	540,39
2000-3000	172,56	34,20	34,37	2,57	63,79	149,04	456,52
3000-5000	150,28	25,56	35,44	2,14	71,75	137,72	422,89
5000-10000	151,95	25,73	35,32	2,06	72,82	144,09	431,98
10000-20000	226,21	40,01	36,05	2,18	79,17	184,26	567,88
20000-60000	186,61	29,67	44,41	3,36	95,13	174,62	533,80
60000-100000	138,90	24,44	60,26	17,35	127,46	170,40	538,81
100000-250000	280,84	39,44	51,78	4,01	115,74	218,47	710,29
TOTALE	198,04	32,28	40,89	3,62	86,74	170,25	531,82

Tabella A4.2 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Basilicata

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	154,91	20,03	30,57	2,91	58,50	162,24	429,15
500-1000	102,00	17,17	28,85	2,11	54,02	148,90	353,05
1000-2000	95,12	15,13	28,41	2,03	53,75	143,86	338,30
2000-3000	104,89	18,82	30,30	2,27	52,95	141,20	350,43
3000-5000	103,69	16,46	29,06	2,19	54,64	135,54	341,58
5000-10000	118,52	18,52	30,18	2,64	60,55	145,63	376,03
10000-20000	115,72	21,56	31,59	2,82	63,57	151,43	386,69
60000-100000	140,90	22,75	48,36	4,26	103,84	140,95	461,06
TOTALE	117,09	19,55	34,19	2,88	68,65	144,21	386,57

Tabella A4.3 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Calabria

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	157,32	16,66	27,37	3,84	50,78	162,03	418,01
500-1000	90,34	13,42	25,39	3,10	45,70	146,50	324,45
1000-2000	136,04	20,07	24,91	3,10	48,27	161,43	393,81
2000-3000	96,64	14,79	24,05	2,83	40,83	148,88	328,03
3000-5000	120,53	18,89	25,96	2,83	49,43	160,10	377,75
5000-10000	135,30	19,98	25,80	2,94	50,98	170,23	405,23
10000-20000	118,96	18,03	26,13	3,51	50,40	171,15	388,19
20000-60000	122,05	20,45	32,48	3,89	66,15	167,28	412,30
60000-100000	114,52	17,95	37,94	4,36	76,65	177,29	428,71
100000-250000	160,12	22,21	39,69	4,65	78,24	178,53	483,44
TOTALE	124,49	18,88	29,37	3,49	57,25	167,51	401,00

Tabella A4.4 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Campania

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	133,85	32,39	27,04	2,79	53,40	162,70	412,17
500-1000	134,33	20,23	28,37	2,83	54,58	157,51	397,84
1000-2000	116,22	19,89	26,20	2,12	51,28	139,72	355,42
2000-3000	131,02	21,05	27,52	2,33	50,53	145,81	378,25
3000-5000	126,19	20,49	27,90	2,66	55,50	144,45	377,19
5000-10000	147,79	22,42	28,58	3,18	59,08	149,62	410,67
10000-20000	126,35	19,11	26,94	2,78	53,51	145,59	374,29
20000-60000	123,89	19,24	28,23	3,28	54,78	152,93	382,34
60000-100000	137,00	21,44	33,57	4,66	67,72	168,15	432,54
100000-250000	160,98	24,46	37,87	4,26	78,98	183,18	489,73
oltre 250000	171,25	25,38	36,99	7,39	79,90	230,46	551,36
TOTALE	137,56	21,14	30,32	3,95	61,20	166,11	420,28

Tabella A4.5 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Emilia Romagna

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	434,39	58,31	42,97	0,96	94,69	246,62	877,93
500-1000	431,19	57,69	48,69	1,87	97,02	208,52	844,99
1000-2000	352,12	51,63	49,17	1,74	106,65	184,61	745,93
2000-3000	331,56	48,50	50,37	1,91	92,60	171,53	696,47
3000-5000	251,19	38,01	51,24	1,94	108,59	156,88	607,85
5000-10000	210,37	36,74	54,34	1,93	119,25	147,52	570,14
10000-20000	226,44	40,51	56,68	1,92	126,76	160,58	612,89
20000-60000	292,92	46,59	57,29	2,43	139,35	182,62	721,20
60000-100000	231,38	36,95	57,91	2,44	130,58	154,64	613,88
100000-250000	255,94	42,92	61,63	3,19	141,59	182,15	687,40
oltre 250000	390,53	54,83	72,08	5,00	178,20	184,55	885,19
TOTALE	261,48	42,72	58,66	2,64	134,34	169,90	669,73

Tabella A4.6 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Lazio

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	261,03	34,68	37,14	1,66	79,52	199,10	613,13
500-1000	190,41	26,04	36,59	1,74	75,13	164,47	494,38
1000-2000	163,17	23,41	36,65	2,01	75,01	152,12	452,38
2000-3000	148,30	22,09	35,40	1,86	68,01	143,56	419,20
3000-5000	146,14	21,77	36,17	2,02	73,83	143,82	423,75
5000-10000	167,70	29,65	39,22	2,71	83,35	139,55	462,17
10000-20000	165,67	25,12	39,51	3,15	85,98	147,21	466,63
20000-60000	188,51	29,31	41,69	3,84	92,67	163,69	519,71
60000-100000	199,25	38,52	43,17	3,88	98,48	164,53	547,83
100000-250000	164,22	26,31	48,44	4,15	103,46	195,44	542,03
oltre 250000	346,08	53,54	64,11	8,48	159,86	211,17	843,24
TOTALE	259,88	40,81	52,09	5,84	123,36	183,55	665,53

Tabella A4.7 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Liguria

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	487,03	66,12	43,23	1,90	82,59	206,85	887,72
500-1000	422,92	57,62	44,55	1,16	96,06	194,16	816,47
1000-2000	492,23	66,98	47,05	2,01	110,57	217,48	936,33
2000-3000	401,45	56,13	50,71	1,96	100,84	179,15	790,23
3000-5000	439,01	63,17	55,71	2,55	125,72	192,09	878,25
5000-10000	470,21	66,98	53,53	2,20	125,97	201,66	920,56
10000-20000	602,66	84,05	55,36	2,63	137,94	238,39	1121,04
20000-60000	459,27	62,59	50,73	3,18	117,60	218,22	911,59
60000-100000	233,36	37,22	58,70	4,17	130,65	211,35	675,45
oltre 250000	288,73	44,11	65,53	4,81	148,45	213,70	765,34
TOTALE	385,70	55,66	57,78	3,53	132,04	211,97	846,67

Tabella A4.8 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Lombardia

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	482,51	68,21	45,64	2,21	99,47	196,2	894,24
500-1000	306,17	46,05	47,8	1,48	101,73	162,88	666,12
1000-2000	246,9	42,15	49,48	1,61	107,41	155,03	602,58
2000-3000	186,96	36,3	52,39	1,52	110,63	145,27	533,07
3000-5000	172,92	33,63	52,56	1,63	113,23	145,1	519,06
5000-10000	163,33	32	54,94	1,59	120,36	145,99	518,22
10000-20000	156,8	30,25	56,38	1,94	123,77	149,74	518,88
20000-60000	184,41	33,73	60,6	2,61	134,94	162,15	578,44
60000-100000	227,42	37	62,59	3,79	140,61	171,32	642,72
100000-250000	289,93	45,48	68,7	3,6	158,99	182,47	749,17
maggiore di 250000	426,98	66,74	83,53	7,31	200,59	222,99	1008,14
Totale	220	38,73	60,43	2,84	135,3	163,85	621,14

Tabella A4.9 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Marche

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	375,11	52,78	39,38	2,91	88,31	211,22	769,71
500-1000	156,68	25,5	38,7	1,94	80,28	160,77	463,87
1000-2000	167,6	26,04	40,51	1,71	86,97	158,58	481,41
2000-3000	136,24	23,14	41,16	1,69	82,7	147,24	432,18
3000-5000	188,82	30,25	44,05	1,83	94,94	157,01	516,91
5000-10000	150,7	25,68	43,59	1,77	94,06	149,74	465,54
10000-20000	179,1	28,51	44,83	2,06	104,07	164,21	522,77
20000-60000	206,64	32,07	50,34	2,56	112,97	183,05	587,63
60000-100000	205,02	31,67	55,02	2,14	125,07	208,94	627,87
100000-250000	222,37	33,62	59,2	5,06	131,4	204,19	655,84
Totale	186,78	29,58	47,67	2,31	105,88	173,03	545,26

Tabella A4.10 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Molise

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	225,09	35,29	30,51	2,3	61,76	176,47	531,41
500-1000	193,44	30,67	28,49	2,18	52,51	164,81	472,1
1000-2000	129,71	20,02	29,47	2,08	56,89	143,02	381,18
2000-3000	126,39	24,81	32,07	2,33	56,59	139,51	381,69
3000-5000	115,93	21,57	29,6	2,33	58,1	143,49	371,02
5000-10000	205,67	33,37	33,13	2,84	66,98	164,69	506,68
10000-20000	164,98	24,87	38,64	3,55	77,96	139,25	449,26
20000-60000	196,28	34,47	46,09	4,41	98,23	165,52	544,99
Totale	171,19	28,95	36,04	3,09	72,73	156,33	468,32

Tabella A4.11 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Piemonte

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	358,13	50,51	49,11	1,48	106,69	193,18	759,1
500-1000	302,84	46,04	50,61	1,78	106,97	173,81	682,06
1000-2000	248,72	38,83	52,14	1,65	112,46	154,48	608,28
2000-3000	195,14	33,29	52,17	1,6	107,43	147,11	536,75
3000-5000	211,77	34,86	53,7	1,81	114,36	147,7	564,19
5000-10000	196,5	31,28	52,55	2,18	112,73	145,48	540,71
10000-20000	192,46	33,25	55,05	2,44	119,77	150,92	553,9
20000-60000	211,81	35,76	56,89	3,14	125,55	159,3	592,45
60000-100000	200,93	31,93	55,29	2,93	118,75	150,36	560,2
100000-250000	187,86	30,38	61,51	4,56	133,67	157,41	575,38
maggiore di 250000	298,1	44,74	60,41	5,44	140,31	202,4	751,39
Totale	233,29	37,29	55,59	3,02	122,09	164,35	615,63

Tabella A4.12 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Puglia

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	334,41	76,77	33,52	7,67	81,05	336,1	869,53
500-1000	282,87	63,6	27,93	5,24	51	189	619,63
1000-2000	134,78	22,2	27,1	2,18	52,08	147,74	386,08
2000-3000	132,79	24,67	31,66	2,47	56,73	142,3	390,62
3000-5000	157,64	22,68	27,99	2,02	56,08	167,85	434,25
5000-10000	151,6	22,51	29,02	2,11	58,08	147,07	410,39
10000-20000	149,27	21,74	30,91	2,3	61,77	147,18	413,17
20000-60000	164,56	24,79	31,3	2,71	63,04	153,25	439,66
60000-100000	192,33	31,66	37,16	4,75	76,46	177,29	519,64
100000-250000	153,4	27,56	37,24	4,62	74,57	156,63	454,02
maggiore di 250000	270,48	39,29	48,25	7,53	104,78	198,57	668,9
Totale	169,08	26	33,44	3,34	67,8	157,96	457,62

Tabella A4.13 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Toscana

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	735,29	99,06	63,8	14,27	172,06	314,07	1398,54
500-1000	434,84	64,14	43,84	3	97,31	207,31	850,43
1000-2000	340,72	49,89	46,37	2,99	103,14	199,6	742,7
2000-3000	320,76	49,09	46,29	2,79	97,27	190,7	706,9
3000-5000	293,06	45,73	45,48	3,18	102,83	193,04	683,32
5000-10000	266,1	41,47	49,46	2,69	112,25	170,09	642,06
10000-20000	224,65	35,77	50,07	2,99	112,69	158,9	585,06
20000-60000	240,26	37,07	52,75	3,05	122,02	169,88	625,03
60000-100000	255,8	37,67	55,04	3,68	124,16	190,88	667,22
100000-250000	199,95	31,57	53,65	3,37	117,65	177,4	583,59
maggiore di 250000	360,89	51,55	66,27	7,38	159,69	202,39	848,17
Totale	257,62	39,31	53,13	3,57	121,2	177,45	652,28

Tabella A4.14 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Umbria

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	267,8	37,36	44,81	2,21	97,94	211,18	661,31
500-1000	336,62	47,54	39,61	2,74	82,96	204,49	713,96
1000-2000	194,12	28,76	39,85	2,37	82,56	151,98	499,64
2000-3000	185,78	30,13	41,48	2,25	83,61	151,82	495,08
3000-5000	178,51	31,62	40,53	2,79	85,34	156,14	494,93
5000-10000	154,71	27,67	43,46	2,72	92,54	149,21	470,31
10000-20000	166,89	29,03	44,21	2,79	93,11	148,74	484,75
20000-60000	186,12	30,97	47,15	3,52	102,02	157,26	527,04
100000-250000	192,81	31,42	54,11	4,06	117,34	152,71	552,45
Totale	182,77	30,49	47,55	3,35	101,89	153,54	519,59

Tabella A4.15 – La capacità fiscale pro capite per classi di popolazione dei Comuni per Regione – Veneto

Fasce di popolazione	IMU	TASI	ACI	TAX GAP	CFR	RIFIUTI	CF TOTALE
meno di 500	434,38	81,25	49,08	2,04	109,69	211,78	888,21
500-1000	407,57	58,98	46,92	2,41	101,2	195,83	812,9
1000-2000	261,03	40,4	47,43	2,12	103,99	167,89	622,85
2000-3000	209,89	34,47	46,17	2,05	95,56	150,59	538,73
3000-5000	194,31	33,43	47,3	1,95	101	150,5	528,49
5000-10000	194,21	34,59	49,1	2	107,45	146,88	534,23
10000-20000	182,9	31,85	50,79	2,24	115,01	159,34	542,14
20000-60000	205,75	33,11	55,32	3,27	125,19	160	582,64
60000-100000	262,44	37,35	67,75	5,82	165,51	169,04	707,91
100000-250000	337,61	49,51	66,01	6,74	153,03	177,38	790,28
maggiore di 250000	287,27	46	62,91	7,52	157,34	206,68	767,72
Totale	217,38	36,01	53,33	3,28	121,01	162,65	593,65

PAGINA BIANCA



17STC0020620